

**A.S. 989**

**ULTERIORI  
RIFORMULAZIONI  
(22/1/2019)**

A.S. 989

EMENDAMENTO

ARTICOLO 1

*Dopo il comma 7, inserire i seguenti:*

«1-bis.

*7-bis.* Al fine di garantire il rispetto dei termini di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 nelle transazioni commerciali tra enti locali e piccole e medie imprese, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo anticipazioni di liquidità per pagamento debiti enti locali», con una dotazione di 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

*7-ter.* Il fondo di cui al comma *7-bis*, finalizzato al pagamento di debiti, certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, è destinato agli enti locali con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che congiuntamente:

- a) non si trovino in condizioni strutturalmente deficitarie ai sensi dell'articolo 242 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- b) non si trovino in dissesto economico-finanziario ai sensi dell'articolo 246 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e per i quali, comunque, non sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario;
- c) presentino residui attivi;

1/2

d) si trovino in condizione di temporanea indisponibilità di cassa, certificata congiuntamente dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione.

3. Gli enti locali debitori effettuano il pagamento dei debiti per i quali hanno ottenuto l'anticipazione di liquidità ai sensi del comma 7-bis entro 20 giorni dalla data di effettiva erogazione della stessa.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri e le modalità di funzionamento e di ripartizione del fondo di cui al presente articolo, con particolare riferimento ai criteri per l'individuazione degli importi da destinare a ciascun beneficiario come anticipazioni di liquidità - che in ogni caso non costituiscono indebitamento - nonché alle modalità per la loro concessione e rimborso, entro un periodo massimo di 2 anni dalla data di effettiva erogazione o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità.

5. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui **all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n°145.**»

  
CIRIANI

RUSPANDINI

FAZZOLARI

2/2

**A.S. 989**  
**Emendamento 1.33 (testo 3)**

Articolo 1

DRAGO, BOTTICI, GARRUTI, DESSÌ, GALLICCHIO, MARCO PELLEGRINI

*Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

«8-bis. I benefici di cui al presente articolo non operano nei confronti delle imprese i cui membri degli organi amministrativi o i soci illimitatamente responsabili siano stati condannati con sentenza definitiva per uno dei seguenti delitti:

- a) di cui agli articoli 338, 346-bis, 347, 353, 355, 356, 514, 515 e 640 del codice penale, nonché agli articoli di cui al libro II, titolo sesto, capo II del medesimo codice;
- b) di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- c) di cui agli articoli 2621, 2621-bis, 2621-ter, 2622 del codice civile;
- d) di cui agli articoli 216 e 217 della legge 16 marzo 1942, n. 267;
- e) di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

8-ter. L'esclusione dai benefici di cui al presente articolo opera anche nei confronti dei soggetti di cui al comma 8-bis, destinatari di misure di prevenzione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159».



## EMENDAMENTO A.S. 989

Emendamento 1.33 (testo 2)

Art. 1

DRAGO, BOTTICI, GARRUTI, DESSI

*Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

8-*bis*. I benefici di cui al presente articolo non operano nei confronti delle imprese i cui membri degli organi amministrativi, i soci illimitatamente responsabili o titolari di partecipazioni qualificate, siano stati condannati con sentenza definitiva per uno dei seguenti delitti:

- a) di cui agli articoli 338, 346, 346-*bis*, 347, 350, 353, 355, 356, 514, 515 e 640 del codice penale, nonché agli articoli di cui al libro II, titolo sesto, capo II del medesimo codice;
- b) di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- c) di cui agli articoli 2621, 2621-*bis*, 2621-*ter*, 2622 del codice civile;
- d) di cui agli articoli 216 e 217 della legge 16 marzo 1942, n. 267;
- e) di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

8-*ter*. L'esclusione dai benefici di cui al presente articolo opera anche nei confronti dei soggetti di cui al comma 8-*bis*, destinatari di misure di prevenzione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.



Em. 1.34 (Testo 2)

MARCUCCI, MALPEZZI, MIRABELLI, VALENTE, COLLINA, FERRARI, BINI, CIRINNA', ALFIERI, ASTORRE, BELLANOVA, BITI, BOLDRINI, BONIFAZI, CERNO, COMINCINI, CUCCA, D'ALFONSO, D'ARIENZO, FARAONE, FEDELI, FERRAZZI, GARAVINI, GIACOBBE, GINETTI, GRIMANI, IORI, LAUS, MAGORNO, MANCA, MARGIOTTA, MARINO, MESSINA ASSUNTELA, MISIANI, NANNICINI, PARENTE, PARRINI, PATRIARCA, PINOTTI, PITTELLA, RAMPI, RENZI, RICETTI, ROJC, ROSSOMANDO, SBROLLINI, STEFANO, SUDANO, TARICCO, VATTUONE, VERDUCCI, ZANDA, BRESSA, STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, NENCINI, CASINI

*Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti: << 8-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i commi 51 e 52 sono abrogati.*

8-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 8-bis, pari a 118,4 milioni per l'anno 2019 e a 157,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede:

a) per un ammontare pari a 40 milioni di euro per l'anno 2019, a 15 milioni di euro per l'anno 2020 e a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

b) per un ammontare pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a 72,9 milioni di euro per l'anno 2021 e a 132,9 milioni a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) per un ammontare pari a 40 milioni per l'anno 2019, a 90 milioni di euro per l'anno 2020 e a 60 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

d) per un ammontare pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 20 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

e) per un ammontare pari a 23,4 milioni per l'anno 2019 e a 22,9 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 106, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

## 1.44 (testo 2)

### EMENDAMENTO A.S. 989

#### Art. 1

PATUANELLI, SANTILLO, GRASSI, GALLICCHIO, PUGLIA, L'ABBATE, MARCO PELLEGRINI

*Apportare le seguenti modifiche:*

*a) al comma 1:*

*1) dopo le parole: "in favore delle piccole e medie imprese (PMI)" inserire le seguenti: "e dei professionisti, anche non organizzati in ordini o collegi, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4";*

*2) sopprimere le seguenti parole: "a valere sulle disponibilità del medesimo Fondo" e sostituire le parole: "e sono" con la seguente: "anche";*

*b) al comma 2, sopprimere la parola: "aziendali";*

*c) al comma 2, sostituire le parole: "alla PMI beneficiaria" con le seguenti: "alla PMI e al professionista beneficiari";*

*d) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "dalla PMI beneficiaria" con le seguenti: "dalla PMI e dal professionista beneficiari";*

*e) al comma 4, sostituire le parole: "PMI beneficiaria" con le seguenti: "PMI e il professionista beneficiari";*

*f) al comma 5 sostituire le parole: "della PMI beneficiaria" con le seguenti: "della PMI e del professionista beneficiari";*

*g) al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: "alla lettera b) del comma 3" con le seguenti: "al comma 1";*

*h) al comma 6, sostituire le parole: "della PMI beneficiaria" con le seguenti: "della PMI e del professionista beneficiari".*

*Conseguentemente, nella rubrica, sopprimere le seguenti parole: "creditrici delle pubbliche amministrazioni".*

*Conseguentemente, ancora, all'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*«1-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, i commi 6 e 7 sono abrogati.*

*1-ter. All'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il comma 7 è abrogato.*

1-quater. All'articolo 60 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 le parole: "i produttori, gli importatori e i grossisti" sono sostituite dalle seguenti: "i produttori e gli importatori";

2) il comma 2 è abrogato.

1-quinquies. All'articolo 2330 del codice civile le parole "entro venti giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro dieci giorni". La disposizione di cui al presente comma ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1-sexies. All'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 14 è abrogato;

b) al comma 15, dopo le parole: "entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio," sono inserite le seguenti: "fatta salva l'ipotesi del maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile, nel qual caso l'adempimento è effettuato entro sette mesi,";

c) dopo il comma 17 è inserito il seguente: "17-bis. La start-up innovativa di cui al comma 2 e l'incubatore certificato di cui al comma 5 inseriscono le informazioni di cui ai commi 12 e 13 nella piattaforma informatica [startup.registroimprese.it](http://startup.registroimprese.it) in sede di iscrizione nella sezione speciale di cui al comma 8, aggiornandole o confermandole almeno una volta all'anno in corrispondenza dell'adempimento di cui al comma 15, anche ai fini di cui al comma 10."

1-septies. All'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, dopo le parole "entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio," sono inserite le seguenti: "fatta salva l'ipotesi del maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile, nel qual caso l'adempimento è effettuato entro sette mesi,";

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente: "6-bis. La PMI innovativa di cui al comma 1 inserisce le informazioni di cui al comma 4 nella piattaforma informatica [startup.registroimprese.it](http://startup.registroimprese.it) in sede di iscrizione nella sezione speciale di cui al comma 2, aggiornandole o confermandole almeno una volta all'anno in corrispondenza dell'adempimento di cui al comma 6, anche ai fini di cui al comma 2."

1-octies. Alla legge 22 febbraio 2006, n. 84, articolo 2, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) frequenza di corsi di qualificazione tecnico professionale della durata di 250 ore complessive da svolgersi nell'arco di un anno;"

1-nonies. All'articolo 12 del DPR 9 febbraio 2001, n. 187, il secondo periodo del comma 1 è soppresso e i commi 3 e 5 sono abrogati.

1-decies. L'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116, i decreti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 17 dicembre 2013, recante "Disposizioni applicative dell'articolo 12 del DPR 187/2001", e n. 10 dell'8 gennaio 2015, recante "Disposizioni relative alla dematerializzazione del registro di carico e scarico degli sfarinati e delle paste alimentari", sono abrogati.».

Patrucco

## EMENDAMENTO

Articolo 3

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

*Dopo le parole "è abrogato", aggiungere, in fine, le seguenti: «e, all'articolo 25, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:*

*1-bis. Al comma 2-bis dell'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 le parole da "Il rapporto tra l'INPS e i medici di medicina fiscale" fino a "disciplina delle incompatibilità in relazione alle funzioni di certificazione delle malattie" sono sostituite dai seguenti periodi:*

*"In continuità con la disciplina e la misura dei compensi e rimborsi emanate ai sensi dell'articolo 5, comma 13, decreto legge 12 settembre 1983, n.463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n.638, il rapporto dei medici delle liste ad esaurimento, di cui all'articolo 4, comma 10bis, decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, prosegue senza soluzione di continuità fino ad esaurimento della lista, ed è disciplinato, ad invarianza di oneri rispetto alle risorse finanziarie stabilite dalla normativa vigente, da una convenzione del tutto conforme, in analogia con quanto previsto dall'articolo 48, legge 23 dicembre 1978, n.833, ai contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulata tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, il Ministero della Salute e l'INPS e le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative della categoria. Al fine di incrementare tutte le funzioni di accertamento medico legali sulle assenze dal servizio per malattia, ivi comprese le attività ambulatoriali inerenti alle medesime funzioni, svolti, in via prioritaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, legge 27 dicembre 2013, n.147, dai medici inseriti nelle liste ad esaurimento, il numero di controlli domiciliari e ambulatoriali, da garantire a ciascun medico, non potrà essere inferiore a quello previsto all'articolo 7, comma 1, decreto ministeriale 18 aprile 1996 e s.m.i.".*

*Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti, pari 68,3 milioni di euro l'anno, l'INPS provvede a valere sulle risorse previste all'articolo 22, comma 3, decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75 per 50 milioni di euro a decorrere dal 2019 e, per 18,3 milioni, nell'ambito delle risorse finanziarie che l'INPS rende disponibili nel proprio bilancio destinate nel bilancio consuntivo 2017 all'attuazione delle visite mediche di controllo d'ufficio per il settore privato ai sensi dell'articolo 5, commi 12 e 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni, dalla legge il novembre 1983, n. 638.*

*Restano a disposizione, altresì, per le finalità di cui al presente comma, i rimborsi spese riconosciuti all'INPS per visite mediche di controllo per conto dei datori di lavoro e enti previdenziali di cui al decreto legge 463/1983, convertito, dalla legge 638/1983.*

“Le disposizioni di cui al presente comma, si applicano senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con l'utilizzo delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente”.

### 3.2 (testo 3)

EMENDAMENTO A.S. 989

#### Articolo 3

SANTILLO, GRASSI, PATUANELLI, MATRISCIANO, CATALFO, AUDDINO, BOTTO,  
CAMPAGNA, NOCERINO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, PUGLIA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 2, lettera b), le parole "almeno otto Paesi stranieri" sono sostituite dalle seguenti "almeno quattro Paesi stranieri";
- b) all'articolo 16, lettera c-bis), le parole "inferiore al 1,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti "inferiore allo 0,75 per cento";
- c) all'articolo 16, la lettera c-ter), le parole "almeno otto Paesi stranieri" sono sostituite dalle seguenti "almeno quattro Paesi stranieri"»



### 3.2 (testo 2)

#### EMENDAMENTO A.S. 989

##### Articolo 3



SANTIELO, GRASSI, PATUANELLI, MATRISCIANO, CATALFO, AUDDINO, BOTTO,  
CAMPAGNA, NOCERINO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, PUGLIA

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 2, lettera b), le parole: "almeno otto Paesi stranieri" sono sostituite dalle seguenti: "almeno quattro Paesi stranieri";
- b) all'articolo 16, lettera c-bis), le parole: "inferiore al 1,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "inferiore allo 0,75 per cento";
- c) all'articolo 16, la lettera c-ter), è soppressa.»


3.20 (testo 2)

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, al comma 6, lettera *b-bis*) dopo le parole: "*di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91*", sono aggiunte le seguenti: "*e le associazioni sportive senza scopo di lucro esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali connesse all'organizzazione di manifestazioni sportive a carattere nazionale o internazionale*".

**1-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Du Steger'. The signature is written in a cursive, flowing style with a large initial 'D' and 'S'.

3.47 testo 2

EMENDAMENTO A.S. 989

ART. 3

TRENTACOSTE, MOLLAME, AGOSTINELLI, BOTTICI, FATTORI, PUGLIA, NATURALE,  
ABATE, GARRUTI, DESSI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. I dati della denuncia aziendale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), c) e d), del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 possono essere acquisiti d'ufficio dall'INPS, dal fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende agricole, gestito dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN). Le imprese agricole indicano nella denuncia aziendale i dati di cui al presente comma nel caso in cui non hanno costituito o aggiornato il fascicolo aziendale».



3.91 (Testo 2)

*Torino*

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze nonché di zone di mare territoriali aventi ad oggetto iniziative di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura e algicoltura, richieste da acquacoltori, si applica il canone ricognitorio.

1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

**3.92 (testo 2)**

BATTISTONI, BERUTTI, LONARDO, SERAFINI, MALLEGNI, VITALI, BERARDI

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze nonché di zone di mare territoriali aventi ad oggetto iniziative di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura e alghicoltura, richieste da acquacoltori, si applica il canone ricognitorio.

## 3.103 Testo 2

### EMENDAMENTO A.S. 989

#### Art. 3

GRASSI, SANTILLO, PATUANELLI, GALLICCHIO, PUGLIA, MARCO PELLEGRINI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. L'articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è sostituito con il seguente:

"Art. 39. – (*Sanzioni*) – 1. Salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l'irrogazione delle sanzioni per le violazioni di norme tributarie:

a) ai soggetti indicati nell'articolo 35 che rilasciano, con dolo o colpa, il visto di conformità, ovvero l'asseverazione, infedele si applica, la sanzione amministrativa da euro 250 ad euro 2.500.

Sempreché l'infedeltà del visto non sia già stata contestata con la comunicazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n. 472, il Centro di assistenza fiscale o il professionista può trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate. In tal caso l'importo della sanzione dovuto è pari ad un terzo del minimo indicato nel primo periodo della presente lettera.

In caso di accertamento di ripetute violazioni è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni. In caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, è disposta l'inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione.

Nell'ipotesi di dichiarazione rettificativa di cui al secondo periodo della presente lettera, il contribuente è tenuto al versamento della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi.

b) al professionista che rilascia una certificazione tributaria di cui all'articolo 36 infedele, si applica la sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.582. In caso di accertamento di tre distinte violazioni commesse nel corso di un biennio, è disposta la sospensione dalla facoltà di rilasciare la certificazione tributaria per un periodo da uno a tre anni. La medesima facoltà è inibita in caso di accertamento di ulteriori violazioni ovvero di violazioni di particolare gravità.

2. Le violazioni previste alle lettere a) e b) e al comma 1 dell'articolo 7-bis sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore anche sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia. L'atto di contestazione è unico per ciascun anno solare di riferimento. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti.


3. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 4, ai sostituti di imposta si applica la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.582.

4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale di cui all'articolo 33, comma 3, è sospesa, per un periodo da tre a dodici mesi, quando sono commesse gravi e ripetute violazioni di norme tributarie o contributive e delle disposizioni di cui agli articoli 34 e 35, nonché quando gli elementi forniti all'amministrazione finanziaria risultano falsi o incompleti rispetto alla documentazione fornita dal contribuente. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta la revoca dell'esercizio dell'attività di assistenza; nei casi di particolare gravità è disposta la sospensione cautelare.

5. La definizione agevolata delle sanzioni ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non impedisce l'applicazione della sospensione.

6. Il mancato rispetto di adeguati livelli di servizio comporta l'applicazione della sanzione da 516 a 5.165 euro.

7. Le controversie derivanti dall'applicazione del presente articolo sono devolute alla competenza del Giudice Tributario"».

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Rossi' or similar, written in a cursive style.

3.105 (testo 2)

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 16, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

"e-bis) il pagamento del canone di abbonamento speciale consente la detenzione del numero indicato di apparecchi televisivi da parte del titolare dell'esercizio nei luoghi adibiti alla propria attività. Il canone è unico anche qualora l'attività è svolta in edifici distinti comunque autorizzati con un unico provvedimento."».

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Steger', with a large, stylized flourish underneath.

**AS 989**

**Emendamento 3.121 (TESTO 2)**

 Arrigoni, Faggi, Campari, Pepe, Pergreffi, Augussori, Saponara

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-*bis*. Al fine di garantire la semplificazione e la pronta effettuazione delle procedure di verifica, le disposizioni di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 23 settembre 2004 e del decreto del 17 gennaio 2005 si applicano anche ai serbatoi interrati di capacità superiore a 13 mc.

1-*ter*. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, l'Inail definisce la procedura operativa per l'effettuazione delle verifiche di integrità dei serbatoi di cui al precedente comma 1-*bis* con il sistema di controllo basato sulla tecnica delle emissioni acustiche.

1-*quater*. In via transitoria ed in deroga alle periodicità dei controlli di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 1° dicembre 2004, n. 329, a tutela della sicurezza delle attività ed al fine di consentire l'effettuazione delle verifiche di integrità dei serbatoi di qualsiasi capacità tramite la tecnica di controllo basata sulla emissione acustica, **i proprietari** dei serbatoi comunicano a Inail, entro **dodici mesi** dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto legge, i dati delle attrezzature ancora da sottoporre a verifica alla data del 31.12.2018.

**1-quinquies L'INAIL invia al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e al Ministero della salute una apposita relazione tecnica relativa all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti».**

### 3.125 (testo 2)

Saponara, Grassi, Augussori, Campari, Faggi, Pepe, Pergreffi, Bonfrisco

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, al comma 1048, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al capoverso "1-bis", la parola "immatricolazione" è sostituita dalla seguente: "fabbricazione" e le parole: "sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "il pagamento della tassa automobilistica non è dovuto";

b) al capoverso "1-ter" la cifra: "2,05" è sostituita dalla seguente: "4,10".

1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, pari a 2,05 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 748 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».



### 3.0.1 testo 2 corretto

#### EMENDAMENTO A.S. 989

##### Art. 3

PATUANELLI, SANTILLO, GALLICCHIO, PUGLIA, MARCO PELLEGRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

*(Altre misure di deburocratizzazione per le imprese).*

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 29, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. Fatto salvo quanto previsto dal titolo V della legge 12 dicembre 2016, n. 238, le imprese che utilizzano alcool etilico a scopo alimentare ad accisa assolta sono escluse dall'obbligo di tenuta della contabilità specifica eseguita su registri cartacei e telematici".

2. All'articolo 3 della Legge 27 gennaio 1968, n. 35 è abrogato il seguente periodo: "La decolorazione degli oli di semi dai pigmenti eventualmente presenti deve essere tale che gli assorbimenti spettrofotometrici a 420 e 453 millimicron, corrispondenti rispettivamente ai massimi di assorbimento della clorofilla e del betacarotene, non superino i valori di 0,20 e di 0,10 misurati sull'olio diluito con eguale volume di esano in vaschette da centimetri 1, con riferimento all'esano normale."

3. All'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Entro dieci giorni dall'adozione, le Regioni trasmettono la modulistica al Dipartimento della Funzione Pubblica, che ne valuta la conformità agli accordi o intese. Il Dipartimento della Funzione Pubblica segnala alle Regioni le correzioni necessarie ad assicurare la corrispondenza dei moduli adottati a quanto stabilito in sede di accordo o intesa".

4. Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de *minimis* contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la registrazione degli aiuti individuali nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico delle imprese beneficiarie previsti dall'articolo 1, comma 125, secondo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, a condizione che venga dichiarata venga dichiarata nella nota integrativa del bilancio l'esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato.

5. Al solo fine di garantire un'ulteriore riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese e nel contempo una più uniforme applicazione delle disposizioni in materia di società a responsabilità limitata semplificata, l'atto di scioglimento e messa in liquidazione, di cui all'articolo 2484 del Codice civile, delle società a responsabilità limitata semplificata di cui all'articolo 2463-bis del Codice civile, è redatto per atto pubblico ovvero per atto sottoscritto con le modalità previste dagli articoli 24 e 25 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'atto privo delle formalità richieste per l'atto pubblico è redatto secondo un modello uniforme adottato con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro della Giustizia, ed è

trasmesso al competente ufficio del Registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

6. Per gli interventi finalizzati all'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità di cui al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, l'autorizzazione di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è rilasciata entro il termine di 90 giorni dalla ricezione della richiesta da parte della soprintendenza a condizione che detta richiesta sia corredata da idonea e completa documentazione tecnica. Agli interventi di cui al presente comma realizzati con metodologia di scavo con minitrincea, di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° ottobre 2013, non si applicano le disposizioni di cui alla Circolare del Ministero dei beni e delle attività culturali del 20 gennaio 2016, n. 1. Gli interventi di cui al presente comma possono essere autorizzati senza attivare la procedura di verifica dell'archeologia preventiva di cui all'articolo 25, commi 8 e seguenti, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a condizione che ricadano nelle fattispecie di seguito indicate: a) interventi realizzati mediante utilizzo delle infrastrutture fisiche esistenti senza alcuna operazione di scavo; b) interventi realizzati, al di fuori dei centri storici come perimetrati dagli strumenti urbanistici vigenti o di aree sottoposte a vincolo archeologico, con metodologia di scavo a minitrincea, di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° ottobre 2013, a profondità già impegnate da infrastrutture esistenti o tali da coinvolgere esclusivamente il manto stradale e il suo sottofondo. In ogni caso, per i lavori di scavo relativi ai manufatti per l'alloggiamento dei cavi, il soprintendente, fatte salve le valutazioni in fase progettuale sull'ubicazione dei medesimi, può prescrivere il controllo archeologico in corso d'opera. Per gli interventi di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° ottobre 2013.

7. Ai soli fini dell'applicazione della disciplina di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il costo agevolabile dei "magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica" di cui all'allegato A annesso alla suddetta legge, si intende comprensivo anche del costo attribuibile alla scaffalatura asservita dagli impianti automatici di movimentazione, che costituisce, al contempo, parte del sistema costruttivo dell'intero fabbricato; resta ferma la rilevanza di detta scaffalatura ai fini della determinazione della rendita catastale, in quanto elemento costruttivo dell'intero fabbricato.».

Potruelli

### 3.0.1 testo 2

#### EMENDAMENTO A.S. 989

##### Art. 3

PATUANELLI, SANTILLO, GALLICCHIO, PUGLIA, MARCO PELLEGRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

*(Altre misure di deburocratizzazione per le imprese).*

1. Alla legge 11 aprile 1974, n. 138, gli articoli 2 e 3 sono abrogati e all'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 9 è abrogato;

b) al comma 10, le parole: "ai commi da 5 a 9" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 5".

2. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 29, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

*"4-bis.* Fatto salvo quanto previsto dal titolo V della legge 12 dicembre 2016, n. 238, le imprese che utilizzano alcool etilico a scopo alimentare ad accisa assoluta sono escluse dall'obbligo di tenuta della contabilità specifica eseguita su registri cartacei e telematici".

3. All'articolo 3 della Legge 27 gennaio 1968, n. 35 è abrogato il seguente periodo: "La decolorazione degli oli di semi dai pigmenti eventualmente presenti deve essere tale che gli assorbimenti spettrofotometrici a 420 e 453 millimicron, corrispondenti rispettivamente ai massimi di assorbimento della clorofilla e del betacarotene, non superino i valori di 0,20 e di 0,10 misurati sull'olio diluito con eguale volume di esano in vaschette da centimetri 1, con riferimento all'esano normale."

4. All'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Entro dieci giorni dall'adozione, le Regioni trasmettono la modulistica al Dipartimento della Funzione Pubblica, che ne valuta la conformità agli accordi o intese. Il Dipartimento della Funzione Pubblica segnala alle Regioni le correzioni necessarie ad assicurare la corrispondenza dei moduli adottati a quanto stabilito in sede di accordo o intesa".

5. Al decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, al comma 3 dell'articolo 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando la violazione è commessa da imprese aventi i parametri di micro-impresa, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, la sanzione amministrativa è ridotta sino ad un terzo".

6. Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de *minimis* contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la registrazione degli aiuti individuali nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina, tiene luogo

degli obblighi di pubblicazione posti a carico delle imprese beneficiarie previsti dall'articolo 1, comma 125, secondo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, a condizione che venga dichiarata nella nota integrativa del bilancio l'esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato.

7. Al solo fine di garantire un'ulteriore riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese e nel contempo una più uniforme applicazione delle disposizioni in materia di società a responsabilità limitata semplificata, l'atto di scioglimento e messa in liquidazione, di cui all'articolo 2484 del Codice civile, delle società a responsabilità limitata semplificata di cui all'articolo 2463-*bis* del Codice civile, è redatto per atto pubblico ovvero per atto sottoscritto con le modalità previste dagli articoli 24 e 25 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'atto è redatto secondo un modello uniforme adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico ed è trasmesso al competente ufficio del registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.

8. Per gli interventi finalizzati all'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità di cui al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, l'autorizzazione di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è rilasciata entro il termine di 90 giorni dalla ricezione della richiesta da parte della soprintendenza a condizione che detta richiesta sia corredata da idonea e completa documentazione tecnica. Agli interventi di cui al presente comma realizzati con metodologia di scavo con minitrincea, di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° ottobre 2013, non si applicano le disposizioni di cui alla Circolare del Ministero dei beni e delle attività culturali del 20 gennaio 2016, n. 1. Gli interventi di cui al presente comma possono essere autorizzati senza attivare la procedura di verifica dell'archeologia preventiva di cui all'articolo 25, commi 8 e seguenti, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a condizione che ricadano nelle fattispecie di seguito indicate: *a)* interventi realizzati mediante utilizzo delle infrastrutture fisiche esistenti senza alcuna operazione di scavo; *b)* interventi realizzati, al di fuori dei centri storici come perimetrati dagli strumenti urbanistici vigenti o di aree sottoposte a vincolo archeologico, con metodologia di scavo a minitrincea, di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° ottobre 2013, a profondità già impegnate da infrastrutture esistenti o tali da coinvolgere esclusivamente il manto stradale e il suo sottofondo. In ogni caso, per i lavori di scavo relativi ai manufatti per l'alloggiamento dei cavi, il soprintendente, fatte salve le valutazioni in fase progettuale sull'ubicazione dei medesimi, può prescrivere il controllo archeologico in corso d'opera. Per gli interventi di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° ottobre 2013.

9. Ai soli fini dell'applicazione della disciplina di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il costo agevolabile dei "magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica" di cui all'allegato A annesso alla suddetta legge, si intende comprensivo anche del costo attribuibile alla scaffalatura asservita dagli impianti automatici di movimentazione, che costituisce, al contempo, parte del sistema costruttivo dell'intero fabbricato; resta ferma la rilevanza di detta scaffalatura ai fini della determinazione della rendita catastale, in quanto elemento costruttivo dell'intero fabbricato.».

Patruelli

### 3.0.15 Testo 2

#### EMENDAMENTO A.S. 989

##### Art. 3

PATUANELLI, GRASSI, SANTILLO, PUGLIA, TURCO, GIROTTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 3-bis.**

*(Misure di semplificazione in materia di fonti rinnovabili di energia).*

1. All'articolo 42, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: "fra il 20 e l'80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "fra il 10 e il 50 per cento" e le parole: "ridotte di un terzo" sono sostituite da "ridotte della metà";

b) al comma 3-quater, le parole "del 30 per cento della tariffa incentivante" sono sostituite dalle seguenti: "del 10 per cento della tariffa incentivante";

c) al comma 3-quater, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La decurtazione del 10 per cento della tariffa incentivante si applica anche agli impianti ai quali è stata precedentemente applicata la decurtazione del 30 per cento.";

d) al comma 4-bis, le parole: "del 20 per cento della tariffa incentivante" sono sostituite dalle seguenti: "del 10 per cento della tariffa incentivante";

e) al comma 4-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La decurtazione del 10 per cento della tariffa incentivante si applica anche agli impianti ai quali è stata precedentemente applicata la decurtazione del 20 per cento".

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), si applicano agli impianti realizzati e in esercizio, oggetto di procedimenti amministrativi in corso e, su richiesta dell'interessato, a quelli definiti con provvedimenti del GSE di decadenza dagli incentivi, oggetto di procedimenti giurisdizionali pendenti nonché di quelli non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente disposizione, compresi i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica per i quali non è intervenuto il parere di cui all'articolo 11 del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199. La richiesta dell'interessato equivale ad acquiescenza alla violazione contestata dal GSE nonché a rinuncia all'azione. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano qualora la condotta dell'operatore che ha determinato il provvedimento di decadenza del GSE è oggetto di procedimento e processo penale in corso, ovvero concluso con sentenza di condanna.»

*Patuanelli*

9

AS 989

Emendamento 3.0.17 (TESTO 2)

  
Arrigoni, Campari, Pergreffi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure di semplificazione nel settore della ricerca e della coltivazione a scopi energetici delle risorse geotermiche)

1. All'articolo 10 del Decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Le piccole utilizzazioni locali di cui al comma 1 sono assoggettate alla procedura abilitativa semplificata stabilita all'articolo 6 del Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, limitatamente al caso in cui il prelievo e la restituzione delle acque sotterranee restino confinati nell'ambito della falda superficiale, alle condizioni stabilite con il provvedimento di cui all'articolo 7, comma 4, del Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, fermi restando gli oneri per l'utilizzo delle acque pubbliche stabiliti dalla normativa vigente, ove applicabili. **La relazione e l'eventuale atto di assenso devono riportare la valutazione degli effetti sull'ambiente che possono generare gli scarichi delle acque reflue provenienti da impianti di scambio termico. I comuni trasmettono alla regione competente per territorio i dati relativi agli impianti, ai fini dell'istituzione e continuo aggiornamento da parte delle regioni di un registro regionale degli impianti di cui al presente comma, consultabile pubblicamente sul sito web di ciascuna regione";**

b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. Il comma 7 si estende alle piccole utilizzazioni locali di cui al comma 4-bis".



AS. 989

Emendamento 3.0.57

TESTO 2

Articolo 3

Tosato, Marti, Augussori, Saponara, Campari, Faggi, Pepe, Pergreffi

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a Regioni ed Enti Locali, in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42 e alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, secondo quanto stabilito dai commi da 675 a 684 compresi dell'art.1 della Legge 30/12/2018, n.145, le concessioni sul demanio delle acque interne, con finalità turistico-ricreative e residenziali-abitative, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno una durata di quindici anni, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge."

AS. 989  
Emendamento 3.0.61  
TESTO 2  
Articolo 3



Marti, Augussori, Saponara, Campari, Faggi, Pepe, Pergreffi

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

"3-bis. L'articolo 11, comma 6, della legge 15 dicembre 2011, n. 217, si interpreta nel senso che si considerano comunque accessorie e quindi consentite, indipendentemente dalla loro frequenza e dalle modalità di espletamento, le attività di somministrazione di alimenti e bevande e quelle di intrattenimento musicale e danzante, ivi incluse le feste, le animazioni e altre forme di intrattenimento ove queste siano effettuate durante il periodo di apertura stagionale dello stabilimento balneare cui sono funzionalmente e logisticamente collegate, nel rispetto dei limiti di orario e di attività applicati agli altri esercizi ubicati nel territorio comunale. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia di edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico."

**Em 3.0.81 (testo 2)**

EMENDAMENTO A.S. 989

Art. 3

*F. Anelli*  
PATUANELLI, SANTILLO, GRASSI, CATALFO, MATRISCIANO, AUDDINO, BOTTO,  
CAMPAGNA, GUIDOLIN, NOCERINO, ROMAGNOLI, PUGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

“Articolo 3-bis.  
(Modifica alla disciplina del DURC).

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 1175 sono inseriti i seguenti:

“1175-bis. Il datore di lavoro e il lavoratore autonomo che, entro centottanta giorni dalla verifica negativa della regolarità contributiva, provvede a regolarizzare la propria posizione debitoria può recuperare i benefici normativi e contributivi di cui al comma 1175.

1175-ter. Il recupero dei benefici normativi e contributivi in ogni caso non può superare il maggiore importo tra il debito contributivo accertato e l'agevolazione goduta nel periodo di accertata irregolarità contributiva.”

2. All'articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° giugno 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis I termini di 15 e 30 giorni di cui al comma 2 sono rispettivamente estesi a 45 e 90 giorni nel caso di verifica della regolarità per il godimento dei benefici normativi e contributivi di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.”;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. La regolarizzazione entro i termini di cui ai commi 2 e 2-bis genera il Documento in formato «pdf» di cui all'articolo 7 e ripristina il godimento d'ogni beneficio normativo e contributivo subordinato al possesso del Documento predetto.

c) al comma 4, le parole “Decorso inutilmente il termine di 15 giorni di cui al comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 2 e 2-bis”;

d) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

“4-bis. In ogni caso il recupero dei benefici contributivi e normativi non può superare il maggiore importo tra il debito contributivo accertato e l'agevolazione goduta nel periodo di accertata irregolarità contributiva.”

3. All'articolo 2, comma 1-bis, terzo periodo del decreto legge 12 settembre 1983, n.463, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: “tre mesi” sono sostituite dalle seguenti: “ventiquattro mesi”.

### 3.0.136 TESTO 2

#### EMENDAMENTO A.S. 989

PATUANELLI, SANTILLO, GRASSI, CATALFO, PUGLIA, TURCO, L'ABBATE, VONO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

“Articolo 3-bis.

*(Semplificazioni per le zone economiche speciale ZES e per le zone logistiche semplificate ZLS).*

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, la lettera *a)* è sostituita dalle seguenti:

a) l'attività economica nelle zone economiche speciali (di seguito ZES) è libera, nel rispetto delle norme nazionali ed europee sull'esercizio dell'attività d'impresa. Al fine di semplificare ed accelerare l'insediamento, la realizzazione e lo svolgimento dell'attività economica nelle ZES sono disciplinati i seguenti criteri derogatori alla normativa vigente, le procedure semplificate e i regimi procedurali speciali applicabili. Per la celere definizione dei procedimenti amministrativi, sono ridotti **di un terzo** i termini di cui agli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in materia di VIA, VAS e AIA; di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 in materia di AUA; di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 in materia di autorizzazione paesaggistica; di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 in materia edilizia; di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 in materia di concessioni demaniali portuali;

*a-bis)* eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta comunque dominati la cui adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di più amministrazioni sono adottati ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241 del 1991. I termini ivi previsti sono ridotti della metà;

*a-ter)* il Comitato di indirizzo della ZES, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge del 14 dicembre 2018, n. 135, assicurano il raccordo tra gli sportelli unici istituiti ai sensi della normativa vigente e lo sportello unico **di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84**, che opera quale responsabile unico del procedimento ai sensi della legge n. 241 del 1990 per la fase di insediamento, di realizzazione e di svolgimento dell'attività economica nella ZES. Lo sportello unico è disponibile in formato digitale, in almeno una lingua diversa dall'italiano ed è organizzato sulla base di moduli e formulari standardizzati per la presentazione dell'istanza nei quali è, in particolare, indicata la presenza di eventuali vincoli ambientali, urbanistico/paesaggistici nonché di eventuali termini di conclusione del procedimento;

*a-quater)* presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita la Cabina di regia ZES presieduta dall'Autorità politica delegata per la coesione territoriale – Ministro per il sud e composta dal Ministro per gli affari regionali, dal Ministro per la pubblica amministrazione, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dello

4

sviluppo economico, dai Presidenti delle Regioni e delle province autonome, nonché dai Presidenti dei Comitati di indirizzo delle ZES istituite, nonché gli altri Ministri competenti in base all'ordine del giorno. Alle riunioni della Cabina di regia possono essere invitati come osservatori i rappresentanti di enti pubblici locali e nazionali e dei portatori di interesse collettivi o diffusi. L'istruttoria tecnica delle riunioni della Cabina di regia, che si avvale a tal fine del Dipartimento per la coesione territoriale della Presidenza del Consiglio dei ministri, riguarda principalmente la verifica e il monitoraggio degli interventi nelle ZES, sulla base dei dati raccolti ai sensi del comma 6. Alla prima riunione della Cabina di regia è, altresì, approvata la delibera recante il regolamento di organizzazione dei lavori della stessa;

*a-quinques*) entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge del 14 dicembre 2018, n. 135, ogni Regione interessata può presentare all'Autorità politica delegata per la coesione territoriale - Ministro per il sud una proposta di protocollo o convenzione per l'individuazione di ulteriori procedure semplificate e regimi procedurali speciali. La proposta individua dettagliatamente le procedure oggetto di semplificazioni, le norme di riferimento e le amministrazioni locali e statali competenti ed è approvata dalla Cabina di regia di cui alla lettera *a-quater*. Sono parti dell'accordo o protocollo, la Regione proponente e le amministrazioni locali o nazionali competenti per ogni procedimento individuato;

*a-sexies*) nelle ZES sono istituite aree doganali intercluse ai sensi del Codice doganale europeo. Tali aree consentono di operare, per le merci importate e da esportare, in regime di sospensione dell'imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (IVA). La perimetrazione di dette aree doganali è proposta da ciascun Comitato di indirizzo o Regione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge del 14 dicembre 2018, n. 135, ed approvata con decreto direttoriale dell'Agenzia delle dogane territorialmente competente, adottato entro trenta giorni dalla proposta."

2. All'articolo 5, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"*2-bis*. Gli interventi relativi agli oneri di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per le imprese beneficiarie delle agevolazioni che effettuano gli investimenti ammessi al credito di imposta **di cui al comma 2**, sono realizzati entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte delle imprese ai gestori dei servizi di pubblica utilità. In caso di ritardo si applica l'articolo 2-bis della legge n. 241 del 1990."

3. Il comma 64 dell' articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è sostituito dal seguente: "1. Le nuove imprese e quelle già esistenti che operano nella Zona logistica semplificata fruiscono delle procedure semplificate di cui all'*articolo 5, comma 1, lettere a, a-bis, a-ter, a-quater, a-quinques, a-sexies, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.*
4. L'attuazione del presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed è effettuata mediante le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente."

Patrucco

3

A.S. 989

Emendamento 4.3 Testo 3

Art.4

*Paragone*  
PARAGONE, PATUANELLI, SANTILLO

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. L'articolo 560 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 560 (*Modo della custodia*) – Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell'articolo 593 del codice di procedura civile.

Il custode nominato ha il dovere di vigilare, affinché il debitore e il nucleo familiare conservino il bene pignorato con la diligenza del buon padre di famiglia e ne mantengano e tutelino la sua integrità.

Il debitore ed i familiari che con lui convivono, non perdono il possesso dell'immobile e delle sue pertinenze sino al decreto di trasferimento, salvo quanto previsto dal sesto comma.

Il debitore, deve consentire, in accordo con il custode, che l'immobile sia visitato da potenziali acquirenti.

Le modalità del diritto di visita sono contemplate e stabilite nell'ordinanza di cui all'articolo 569.

Il giudice ordina, sentito il custode ed il debitore, la liberazione dell'immobile pignorato per lui ed il suo nucleo familiare, qualora sia ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti, quando l'immobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di buona conservazione, per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare, quando il debitore viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico, ovvero quando l'immobile non è abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare.

Al debitore è fatto divieto di dare in locazione l'immobile pignorato se non è autorizzato dal giudice dell'esecuzione.

Fermo quanto previsto dal sesto comma, quando l'immobile pignorato è abitato dal debitore e dai suoi familiari il giudice non può mai disporre il rilascio dell'immobile pignorato prima della pronuncia del decreto di trasferimento ai sensi dell'articolo 586.»

11

### 4.3 (Testo 2)

EMENDAMENTO A.S. 989

Art.4

PARAGONE, PATUANELLI, SANTILLO

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

"2. L'articolo 560 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 560 (*Modo della custodia*) – Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell'articolo 593 del codice di procedura civile.

Il custode nominato ha il dovere di vigilare, affinché il debitore e il nucleo familiare conservino il bene pignorato con la diligenza del buon padre di famiglia e ne mantengano e tutelino la sua integrità.

Il debitore ed i familiari che con lui convivono, non perdono il possesso dell'immobile e delle sue pertinenze sino al decreto di trasferimento, salvo quanto previsto dal sesto comma.

Il debitore, deve consentire, in accordo con il custode, che l'immobile sia visitato da potenziali acquirenti.

Le modalità del diritto di visita sono contemplate e stabilite nell'ordinanza di cui all'articolo 569.

Il giudice ordina, sentito il custode ed il debitore, la liberazione dell'immobile pignorato per lui ed il suo nucleo familiare, qualora sia ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti, quando l'immobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di buona conservazione, per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare, quando il debitore viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico, ovvero quando l'immobile non è abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare.

Al debitore è fatto divieto di dare in locazione l'immobile pignorato se non è autorizzato dal giudice dell'esecuzione.

Fermo quanto previsto dal sesto comma, quando l'immobile pignorato è abitato dal debitore e dai suoi familiari il giudice non può mai disporre il rilascio dell'immobile pignorato prima che siano decorsi novanta giorni dalla pronuncia del decreto di trasferimento ai sensi dell'articolo 586.»"

*Paragon*

1

**Emendamento 4.0.1****TESTO 2**


OSTELLARI, AUGUSSORI, SAPONARA, FAGGI, CAMPARI, PEPE, PERGREFFI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

4-bis.

(Modifiche al codice civile in materia di donazioni)

1. Al fine di favorire il mercato e di semplificare l'accesso al credito ipotecario dei beni di provenienza donativa, al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 561 è sostituito dal seguente:

“561 Restituzione degli immobili

Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca di cui il legatario può averli gravati, salvo il disposto del n. 8 dell'articolo 2652. I pesi e le ipoteche di cui il donatario ha gravato gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione restano efficaci e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di riduzione. Le stesse disposizioni si applicano per i mobili iscritti in pubblici registri.

I frutti sono dovuti a decorrere dal giorno della domanda giudiziale.”;

b) l'articolo 562 è sostituito dal seguente:

Art. 562

(Insolvenza del donatario soggetto a riduzione)

“Se la cosa donata è perita per causa imputabile al donatario o ai suoi aventi causa o se ricorre uno dei casi di cui agli articoli 561, primo comma, secondo periodo, e 563 e il donatario è in tutto o in parte insolvente, il valore della donazione che non si può recuperare dal donatario si detrae dalla massa ereditaria, ma restano impregiudicate le ragioni di credito del legittimario e dei donatari antecedenti contro il donatario insolvente.”;

c) l'articolo 563 è sostituito dal seguente:

Art. 563

(Effetti della riduzione in caso di alienazione degli immobili donati)

“La riduzione della donazione, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di riduzione, non pregiudica i terzi ai quali il donatario contro cui è stata pronunciata la riduzione ha alienato gli immobili donati, fermo l'obbligo del donatario medesimo di compensare in denaro i legittimari nei limiti di quanto necessario per integrare la quota riservata. Tuttavia, se il donatario è insolvente, l'avente causa a titolo gratuito è tenuto a compensare in denaro i legittimari, nei limiti del vantaggio da lui conseguito. Le stesse disposizioni si applicano ai terzi acquirenti dei beni mobili, oggetto della donazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede.”;

d) all'articolo 2652, primo comma, il numero 8 è sostituito dal seguente: “8) le domande di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima.

Se la trascrizione è eseguita dopo tre anni dall'apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti dall'erede o dal legatario in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda.”;

e) all'articolo 2653, primo comma, al numero 1), dopo le parole "domande dirette all'accertamento dei diritti stessi", sono inserite le seguenti: ", nonché le domande di riduzione delle donazioni aventi a oggetto beni immobili";

f) all'articolo 2690, primo comma, numero 5), le parole "delle donazioni e" sono soppresse e dopo le parole "i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti" sono inserite le seguenti: "dall'erede o dal legatario".

2. Gli articoli 561, 562, 563, 2652, 2653 e 2690 del codice civile, come modificati dal comma 1, si applicano alle successioni aperte in data posteriore all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle successioni aperte in data anteriore all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi i suddetti articoli nel testo previgente e può essere proposta azione di restituzione degli immobili anche nei confronti degli aventi causa dai donatari a condizione che i legittimari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, notificano e trascrivano, nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione, a tali fini restando salvi gli effetti degli atti di opposizione già notificati e trascritti ai sensi dell'articolo 563, quarto comma, del codice civile, nel testo previgente e fermo quanto previsto dal medesimo comma. In difetto di tali atti, la disposizione di cui al primo periodo del presente comma si applica alle successioni aperte in data anteriore all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dopo il decorso di sei mesi dalla detta entrata in vigore.

3. All'art. 804 del Codice Civile, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

"Quando la donazione ha ad oggetto beni immobili l'azione non può essere proposta decorsi venti anni dalla donazione medesima."

A.S. 989

Emendamento 4.0.2 (testo 2)

Articolo 4

PATUANELLI, SANTILLO, GRASSI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

"Art. 4-bis.

*(Modifiche al codice civile in materia di donazioni).*

1. Al fine di favorire il mercato e di semplificare l'accesso al credito ipotecario dei beni di provenienza donativa, al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 561 è sostituito dal seguente:

"Art. 561

*(Restituzione degli immobili).*

Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca di cui il legatario può averli gravati, salvo il disposto del n. 8 dell'articolo 2652. I pesi e le ipoteche di cui il donatario ha gravato gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione restano efficaci e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di riduzione. Le stesse disposizioni si applicano per i mobili iscritti in pubblici registri.

I frutti sono dovuti a decorrere dal giorno della domanda giudiziale.”;

b) l'articolo 562 è sostituito dal seguente:

"Art. 562

*(Insolvenza del donatario soggetto a riduzione).*

Se la cosa donata è perita per causa imputabile al donatario o ai suoi aventi causa o se ricorre uno dei casi di cui agli articoli 561, primo comma, secondo periodo, e 563 e il donatario è in tutto o in parte insolvente, il valore della donazione che non si può recuperare dal donatario si detrae dalla massa ereditaria, ma restano impregiudicate le ragioni di credito del legittimario e dei donatari antecedenti contro il donatario insolvente.”;

c) l'articolo 563 è sostituito dal seguente:

"Art. 563

*(Effetti della riduzione in caso di alienazione degli immobili donati).*

La riduzione della donazione, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di riduzione, non pregiudica i terzi ai quali il donatario contro cui è stata pronunciata la riduzione ha alienato gli immobili donati, fermo l'obbligo del donatario medesimo di compensare in denaro i legittimari nei limiti di quanto necessario per integrare la quota riservata. Tuttavia, se il donatario è insolvente, l'avente causa a titolo gratuito è tenuto a compensare in denaro i legittimari, nei limiti del vantaggio da lui conseguito. Le stesse disposizioni si applicano ai terzi acquirenti dei beni mobili, oggetto della donazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede.”;

d) all'articolo 2652, primo comma, il numero 8 è sostituito dal seguente: "8) le domande di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima.

Se la trascrizione è eseguita dopo tre anni dall'apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti dall'erede o dal legatario in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda.";

e) all'articolo 2653, primo comma, al numero 1), dopo le parole "domande dirette all'accertamento dei diritti stessi", sono inserite le seguenti: ", nonché le domande di riduzione delle donazioni aventi a oggetto beni immobili";

f) all'articolo 2690, primo comma, numero 5), le parole "delle donazioni e" sono soppresse e dopo le parole "i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti" sono inserite le seguenti: "dall'erede o dal legatario".

2. Gli articoli 561, 562, 563, 2652, 2653 e 2690 del codice civile, come modificati dal comma 1, si applicano alle successioni aperte in data posteriore all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle successioni aperte in data anteriore all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi i suddetti articoli nel testo previgente e può essere proposta azione di restituzione degli immobili anche nei confronti degli aventi causa dai donatari a condizione che i legittimari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, notificano e trascrivano, nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione, a tali fini restando salvi gli effetti degli atti di opposizione già notificati e trascritti ai sensi dell'articolo 563, quarto comma, del codice civile, nel testo previgente e fermo quanto previsto dal medesimo comma. In difetto di tali atti, la disposizione di cui al primo periodo del presente comma si applica alle successioni aperte in data anteriore all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dopo il decorso di sei mesi dalla detta entrata in vigore.

3. All'art. 804 del Codice Civile, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

"Quando la donazione ha ad oggetto beni immobili l'azione non può essere proposta decorsi venti anni dalla donazione medesima."

A.S. 989

**EMENDAMENTO 4.0.5 (testo 2)**

Art. 4

CRUCIOLI, RICCARDI, D'ANGELO, GARRUTI, DESSI'

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

<<Art. 4-bis.

*(Soppressione dell'obbligo di deposito di copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi nel processo amministrativo telematico).*

1. All'articolo 7, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, il comma 4, è abrogato. »

*Garruti*

*2*

#### 4.0.16 testo 3

#### EMENDAMENTO A.S. 989

#### Art. 4

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-bis.

*(Misure di semplificazione delle procedure ereditarie e per la stipula di atti notarili in lingua straniera).*

1. Il notaio redige con atto pubblico il certificato di successione su richiesta di uno degli eredi, dei chiamati all'eredità, dei legatari, degli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente ovvero su richiesta di uno degli amministratori dell'eredità, dei curatori dell'eredità giacente o degli esecutori testamentari.

2. Il certificato non può, in ogni caso, essere emesso quando:

a) gli elementi da certificare sono oggetto di contestazione; o

b) il certificato non è conforme a una decisione riguardante gli stessi elementi.

3. Il notaio adotta le misure necessarie per informare gli altri beneficiari della richiesta di rilascio di un certificato.

4. Nel certificato di successione sono indicati la data ed il luogo di apertura della successione, le generalità del defunto, la devoluzione del patrimonio ereditario, le generalità di ciascun erede e legatario e i diritti loro spettanti, i poteri della persona designata per eseguire le disposizioni testamentarie o per amministrare la successione.

5. Il certificato di successione può contenere dichiarazione di accettazione di eredità, anche con beneficio di inventario, o di rinuncia all'eredità o al legato, all'azione di riduzione per lesione di legittima, nonché accordi per l'integrazione dei diritti di legittimari lesi e di conferma di disposizioni testamentarie nulle.

6. All'atto della richiesta di registrazione del certificato di successione il notaio, su richiesta dei soggetti indicati al comma 1, allega la dichiarazione di successione di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, compilando il modello dichiarativo definito con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. In tal caso il notaio, ove a ciò non si sia già provveduto, autoliquida e versa, ricevendo la provvista dal richiedente, le imposte ipotecaria e catastale, l'imposta di bollo, le tasse ipotecarie, i tributi speciali e, se richiesta dai soggetti indicati al comma 1, i tributi per la voltura catastale automatica. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti termini e modalità di attivazione dell'allegazione della dichiarazione di successione alla richiesta di registrazione del certificato di successione, nonché le altre disposizioni di attuazione necessarie.

7. Il notaio incaricato della redazione del certificato di successione:

a) è legittimato a richiedere all'ufficiale dello stato civile il rilascio dei certificati e degli estratti, anche in copia integrale, necessari per accertare l'effettiva titolarità dei diritti successori vantati dai richiedenti; il notaio è tenuto a corrispondere le somme dovute per il rilascio dei certificati e degli estratti di cui alla presente lettera;

b) richiede all'ufficio del registro generale dei testamenti il rilascio di una certificazione comprovante l'eventuale esistenza di disposizioni testamentarie;

c) verifica le informazioni e le dichiarazioni, nonché i documenti e gli elementi forniti dal richiedente o comunque assunti;

d) ne cura l'iscrizione nel registro delle successioni entro 30 giorni.

8. Si presume che gli elementi risultanti dal certificato siano esatti. Si presume altresì che la persona indicata nel certificato come erede, legatario, esecutore testamentario o amministratore dell'eredità possiede la qualità indicata nonché che sia titolare dei diritti o dei poteri in conformità a quanto enunciato nel certificato medesimo. È fatto salvo quanto previsto dal comma 13, secondo periodo.

9. Chiunque, agendo sulla base delle informazioni attestate in un certificato di successione debitamente iscritto nel Registro delle successioni, in buona fede esegua pagamenti o consegna beni a persona o ente indicato nel certificato come legittimato a riceverli, è liberato dall'obbligazione.

10. Il certificato di successione è soggetto a registrazione in termine fisso.

11. Il notaio adotta le misure necessarie per informare gli altri beneficiari della emissione del certificato.

12. Il certificato di successione è trascritto nei registri immobiliari del luogo ove si trovano gli immobili caduti in successione e nei registri delle imprese nella cui circoscrizione hanno sede le aziende o le società le cui partecipazioni sono cadute in successione, a cura del notaio rogante, entro trenta giorni. La trascrizione nei registri immobiliari, qualora il certificato contenga accettazione di eredità o legato, produce gli effetti previsti dall'articolo 2648 del codice civile.

13. Il notaio rettifica il certificato in caso di errore materiale. Il notaio modifica o revoca il certificato, su richiesta di chiunque dimostri di avervi interesse, ove sia stato accertato che il certificato o singoli elementi di esso non corrispondano al vero.

14. Il certificato può essere opposto da chiunque abbia diritto di richiederlo a norma del comma 1, mediante reclamo davanti al tribunale, in composizione collegiale, del luogo in cui è residente il notaio che lo ha emesso. Si applica l'articolo 739 del codice di procedura civile e il termine decorre dalla stipula dell'atto per i soggetti intervenuti e dalla notificazione per i soggetti non presenti. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai fini dell'opposizione avverso la rettifica, la modifica e la revoca adottate ai sensi del comma 12.

15. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche nei territori nei quali si applica il regio decreto 28 marzo 1929, n. 499.

16. Dopo l'articolo 55 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è inserito il seguente: "Art. 55-bis. 1. L'atto può essere rogato con le modalità di cui agli articoli 54 e 55 su richiesta di almeno una delle

parti se essa, pur conoscendo la lingua italiana, dichiara di aver interesse alla spedizione dell'atto o di una sua copia all'estero."».

*fatuanelli*

A.S. 989  
Emendamento 4.0.16 - testo 2  
ART. 4

PATUANELLI, SANTILLO, GRASSI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«ART. 4-bis.

*(Misure di semplificazione delle procedure ereditarie e per la stipula di atti notarili in lingua straniera).*

1. Il notaio redige con atto pubblico il certificato di successione su richiesta di uno degli eredi, dei chiamati all'eredità, dei legatari, degli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente ovvero su richiesta di uno degli amministratori dell'eredità, dei curatori dell'eredità giacente o degli esecutori testamentari.
2. Il certificato non può, in ogni caso, essere emesso quando:
  - a) gli elementi da certificare sono oggetto di contestazione; o
  - b) il certificato non è conforme a una decisione riguardante gli stessi elementi.
3. Il notaio adotta le misure necessarie per informare gli altri beneficiari della richiesta di rilascio di un certificato.
4. Nel certificato di successione sono indicati la data ed il luogo di apertura della successione, le generalità del defunto, la devoluzione del patrimonio ereditario, le generalità di ciascun erede e legatario e i diritti loro spettanti, i poteri della persona designata per eseguire le disposizioni testamentarie o per amministrare la successione.
5. Il certificato di successione può contenere dichiarazione di accettazione di eredità, anche con beneficio di inventario, o di rinuncia all'eredità o al legato, all'azione di riduzione per lesione di legittima, nonché accordi per integrazione dei diritti di legittimari lesi e di conferma di disposizioni testamentarie nulle.
6. All'atto della richiesta di registrazione del certificato di successione il notaio, su richiesta dei soggetti indicati al comma 1, allega la dichiarazione di successione di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, compilando il modello dichiarativo definito con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. In tal caso il notaio, ove a ciò non si sia già provveduto, autoliquida e versa, ricevendo la provvista dal richiedente, le imposte ipotecaria e catastale, l'imposta di bollo, le tasse ipotecarie, i tributi speciali e, se richiesta dai soggetti indicati al comma 1, i tributi per la voltura catastale automatica. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti termini e modalità di attivazione dell'allegazione della dichiarazione di successione alla richiesta di registrazione del certificato di successione, nonché le altre disposizioni di attuazione necessarie.
7. Il notaio incaricato della redazione del certificato di successione:

- a) è legittimato a richiedere all'ufficiale dello stato civile il rilascio dei certificati e degli estratti, anche in copia integrale, necessari per accertare l'effettiva titolarità dei diritti successori vantati dai richiedenti;
- b) richiede all'ufficio del registro generale dei testamenti il rilascio di una certificazione comprovante l'eventuale esistenza di disposizioni testamentarie;
- c) verifica le informazioni e le dichiarazioni, nonché i documenti e gli elementi forniti dal richiedente o comunque assunti;
- d) ne cura l'iscrizione nel registro delle successioni entro 30 giorni.

8. Si presume che gli elementi risultanti dal certificato siano esatti. Si presume altresì che la persona indicata nel certificato come erede, legatario, esecutore testamentario o amministratore dell'eredità possiede la qualità indicata nonché che sia titolare dei diritti o dei poteri in conformità a quanto enunciato nel certificato medesimo. E' fatto salvo quanto previsto dal comma 13, secondo periodo.

9. Chiunque, agendo sulla base delle informazioni attestate in un certificato di successione debitamente iscritto nel Registro delle successioni, in buona fede esegua pagamenti o consegna beni a persona o ente indicato nel certificato come legittimato a riceverli, è liberato dall'obbligazione.

10. Il certificato di successione è soggetto a registrazione in termine fisso. Salve le imposte di cui al comma 6, nonché le imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute in relazione agli atti di cui al comma 5, il certificato di successione è esente da imposta di registro e dall'imposta ipotecaria. Per gli atti di cui al comma 5 soggetti ad imposta di registro in misura fissa, la stessa è dovuta una sola volta.

11. Il notaio adotta le misure necessarie per informare gli altri beneficiari della emissione del certificato.

12. Il certificato di successione è trascritto nei registri immobiliari del luogo ove si trovano gli immobili caduti in successione e nei registri delle imprese nella cui circoscrizione hanno sede le aziende o le società le cui partecipazioni sono cadute in successione, a cura del notaio rogante, entro trenta giorni. La trascrizione nei registri immobiliari, qualora il certificato contenga accettazione di eredità o legato, produce gli effetti previsti dall'art. 2648 del codice civile.

13. Il notaio rettifica il certificato in caso di errore materiale. Il notaio modifica o revoca il certificato, su richiesta di chiunque dimostri di avervi interesse, ove sia stato accertato che il certificato o singoli elementi di esso non corrispondano al vero.

14. Il certificato può essere opposto da chiunque abbia diritto di richiederlo a norma del comma 1, mediante reclamo davanti al tribunale, in composizione collegiale, del luogo in cui è residente il notaio che lo ha emesso. Si applica l'articolo 739 del codice di procedura civile e il termine decorre dalla stipula dell'atto per i soggetti intervenuti e dalla notificazione per i soggetti non presenti. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai fini dell'opposizione avverso la rettifica, la modifica e la revoca adottate ai sensi del comma 12.

15. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche nei territori nei quali si applica il regio decreto 28 marzo 1929, n. 499.

16. Dopo l'articolo 55 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è inserito il seguente: "Art. 55-bis. 1. L'atto può essere rogato con le modalità di cui agli articoli 54 e 55 su richiesta di almeno una delle parti se essa, pur conoscendo la lingua italiana, dichiara di aver interesse alla spedizione dell'atto o di una sua copia all'estero.".

#### 4.0.17 testo 2

EMENDAMENTO A.S. 989

Art. 4

PATUANELLI, SANTILLO, GRASSI, VONO, PUGLIA, PARAGONE

*Dopo l'articolo, inserire i seguenti:*

«Art. 4-bis.

(Obbligo di iscrizione delle pubbliche amministrazioni nell'elenco di cui all'articolo 16, comma 12, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179).

1. All'articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 12 è sostituito dai seguenti:

"12. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 66, comma 6, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni, fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che non vi abbiano già provveduto, comunicano al Ministero della giustizia, con le modalità previste dal provvedimento di cui al comma 12-quater e nel termine di quarantacinque giorni dalla relativa pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, il proprio domicilio digitale, inteso in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera n-ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, cui ricevere le comunicazioni e notificazioni. Le stesse amministrazioni pubbliche, ove determinati loro organi o articolazioni, anche territoriali, abbiano, in relazione a specifiche materie, autonoma capacità processuale ovvero sia previsto da specifiche disposizioni di legge che la notificazione di atti relativi o strumentali a procedimenti giudiziari sia eseguita presso di essi, comunicano al Ministero della giustizia, sotto la propria responsabilità e nel rispetto del termine di cui al primo periodo, i domicili digitali dei predetti organi e articolazioni. Il Ministero della giustizia provvede alla formazione di un elenco.

12-bis. Ai soli fini della costituzione nei procedimenti giudiziari con modalità telematiche tramite propri dipendenti, la pubblica amministrazione può altresì comunicare al Ministero della giustizia ulteriori domicili digitali, corrispondenti a specifiche unità organizzative omogenee; le comunicazioni relative al procedimento sono eseguite al domicilio digitale comunicato a norma del presente comma ed utilizzato dalla medesima pubblica amministrazione per la costituzione con modalità telematiche. I domicili digitali comunicati a norma del presente comma sono riportati in una specifica sezione dell'elenco denominata "sezione delle unità organizzative omogenee".

12-ter. L'elenco formato dal Ministero della giustizia è consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati. Gli altri soggetti ai quali la legge riconosce poteri notificatori possono accedere alle informazioni di cui al primo periodo per il tramite degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti al solo fine di esercitare i predetti poteri. La specifica sezione di cui al comma 12-bis non è consultabile

dagli avvocati e non costituisce pubblico elenco a norma dell'articolo 16-ter. Le notificazioni effettuate presso i domicili digitali riportati nella predetta sezione si considerano inesistenti.

12-quater. Con provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, sono adottate le specifiche tecniche per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 12, 12-bis e 12-ter. Tale provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

12-quinquies. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al comma 12, le notificazioni e comunicazioni si eseguono presso il domicilio digitale di protocollo o comunque presso uno dei domicili digitali riferibili alla pubblica amministrazione inadempiente, presenti nell'elenco di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.”.

2. Sino alla scadenza del termine assegnato a norma dell'articolo 16, comma 12, primo periodo, come sostituito dal comma 1, continua ad applicarsi la disciplina previgente.».

«Articolo 4- ter.

(Modifiche al codice del consumo).

1. All'articolo 139, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, dopo la lettera b-ter), è aggiunta la seguente:

“b-quater) Regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 febbraio 2018, recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno”.

2. All'articolo 144-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

“9-bis. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è designata quale organismo responsabile ai sensi dell'art. 7, par. 1, del Regolamento (UE) 2018/302 del 28 febbraio 2018. In relazione al Regolamento (UE) 2018/302, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato svolge le funzioni di autorità competente ai sensi dell'articolo 3, lettera c), del Regolamento (CE) n. 2006/2004 del 27 ottobre 2004. In materia di accertamento e sanzione delle violazioni del medesimo Regolamento (UE) 2018/302, si applica l'articolo 27, commi da 2 a 15.

9-ter. Al fine di assicurare il rispetto del divieto di discriminazioni di cui al Regolamento (UE) 2018/302 il Centro nazionale della rete europea per i consumatori (ECC-NET) fornisce assistenza ai consumatori, ai sensi dell'art. 8 del medesimo Regolamento (UE) 2018/302. Per le finalità di cui al precedente periodo si applica la procedura di cui all'articolo 30, comma 1-bis del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.”.».

«Art. 4-quater.

(Equo compenso delle prestazioni professionali rese nei confronti della Pubblica Amministrazione).

1. Al comma 3 dell'art. 19-quaterdecies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con legge 4 dicembre 2017, n. 172, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fermo restando quanto previsto dalle leggi speciali, le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi professionali, il cui compenso pattuito non sia proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione, anche tenuto conto dei parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi. Sono nulle le clausole dei contratti d'opera che determinano il compenso in violazione del presente comma.».

Patruelli

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 989

(Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione)

### EMENDAMENTI AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

#### 4.0.21 (testo 2)

Ostellari, Augussori, Saponara, Campari, Faggi, Pepe, Pergreffi, Pillon, Riccardi

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«4-bis.**

(Disposizioni in materia di razionalizzazione della spesa per le perizie strumentali e fisiche sulla persona offesa)

1. All'articolo 590-*bis* del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:  
«Il delitto, nei casi di lesioni gravi di cui al primo comma, è punibile a querela della persona offesa»
2. Per i reati di cui all'articolo 590-*bis*, ultimo comma, del codice penale, come aggiunto dal comma 1, commessi prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine per presentare la querela decorre dalla data predetta, se la persona ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.
3. Se è pendente il relativo procedimento, il giudice informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata." .

4.0.25 (testo 2)

AS 989

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

**«ART. 4-BIS**

«1. All'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, dopo il comma 25, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "25-bis. Con la stessa data in cui il debitore ha perfezionato la definizione con il tempestivo e integrale pagamento delle somme dovute agli agenti della riscossione, le ipoteche iscritte e la riscossione coattiva avviata, sono automaticamente cancellate. Lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente impositore interessato, l'integrale pagamento. A tal fine, senza alcun adempimento a carico dei debitori interessati, l'agente della riscossione determina automaticamente l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate".»

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 500 mila euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

SEN. STEGER

SEN. UNTERBERGER

SEN. DURAWALDER

SEN. LANIECE



FAGGI, CAMPARI, PERGREFFI, PEPE, AUGUSSORI, SAPONARA

## ARTICOLO 5

1. Nella rubrica, dopo le parole "in materia di" sono inserite le seguenti: "sicurezza,";
2. Dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:  
"2-bis. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) all'articolo 23:
    - 1) il comma 3-bis è sostituito dal seguente: "3-bis. I contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal presente codice, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo. Resta ferma la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.";
    - 2) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Per i lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35 anche ai fini della programmazione di cui all'articolo 21, comma 3 nonché per l'espletamento delle procedure di dibattito pubblico di cui all'articolo 22 e per i concorsi di progettazione e di idee di cui all'articolo 152, il progetto di fattibilità è preceduto dal documento di fattibilità delle alternative progettuali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g-quater) nel rispetto dei contenuti di cui al decreto previsto all'articolo 23, comma 3. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di richiedere la redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali anche per lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35. Il progettista incaricato sviluppa, nel rispetto del quadro esigenziale e secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilità deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura esecutiva";
  - b) all'articolo 34, comma 3 le parole "di qualunque importo" sono sostituite dalle seguenti: "di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35";
  - c) all'articolo 36:

- 1) al comma 1 le parole "nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42," sono sostituite dalle seguenti: "nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1 e 42,";
  - 2) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: "5-bis. Le stazioni appaltanti possono decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso. Se si avvalgono di tale facoltà, le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono che la verifica dell'assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, indicando nei documenti di gara le modalità della verifica sugli offerenti, anche a campione, della documentazione relativa dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione. Nel caso di applicazione dell'articolo 97, comma 8, sulla base dell'esito di detta verifica, si procede a ricalcolare la soglia di anomalia.";
  - 3) dopo il comma 6-bis è aggiunto il seguente: "6-ter. In luogo del DGUE, i soggetti che gestiscono mercati elettronici ovvero che istituiscono o gestiscono un sistema dinamico di acquisizione per lavori, servizi e forniture di importo inferiori alle soglie di cui all'articolo 35 possono predisporre formulari standard mediante i quali richiedere e verificare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 ed ogni eventuale ulteriore informazione necessaria all'abilitazione o all'ammissione. Nell'ambito della fase del confronto competitivo la stazione appaltante utilizza il DGUE per richiedere eventuali informazioni, afferenti la specifica procedura, ulteriori a quelle già acquisite in fase di abilitazione o ammissione.";
- d) all'articolo 80:
- 1) al comma 1, le parole "anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6," sono soppresse;
  - 2) al comma 5, le parole "anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6" sono soppresse;
  - 3) la lettera f-bis) è sostituita dalla seguente: "f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazioni o dichiarazioni non veritiere su atti o fatti che possono costituire motivi di esclusione";
  - 4) il comma 10 è sostituito dal seguente: "10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale; nei casi di cui al comma 5 il periodo di esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data dell'accertamento del fatto in via amministrativa ovvero, in caso di sua contestazione in giudizio o di condanna, dalla data della sentenza non più soggetta ad impugnazione. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso";
- e) all'articolo 95, comma 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) per i lavori di importo inferiore a 3.400.000 di euro, quando l'affidamento avviene sulla base del progetto esecutivo, e per i lavori di manutenzione ordinaria sino alla medesima soglia; in tali ipotesi, qualora la stazione appaltante applichi l'esclusione automatica, la stessa ha l'obbligo di ricorrere alle

procedure di cui all'articolo 97, commi 2 e 8;”;

f) all'articolo 97:

- 1) il comma 2 è sostituito dai seguenti: “2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:
    - a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
    - b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
    - c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);
    - d) la soglia calcolata al punto c) viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).
- 2-bis. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è inferiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; ai fini della determinazione della congruità delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:
- a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
  - b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
  - c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);
  - d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica);
  - e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b)”.

- 2) al comma 3, sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: "Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Si applica l'ultimo periodo del comma 6.";
  - 3) al comma 3-bis, le parole "Il calcolo di cui al comma 2 è effettuato" sono sostituite dalle seguenti: "Il calcolo di cui ai commi 2 e 2-bis sono effettuati";
  - 4) al comma 8, dopo le parole "individuata ai sensi del comma 2" sono aggiunte le seguenti : "e comma 2-bis" ;
- g) all'articolo 105:
- 1) al comma 4, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "*e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80*" e sopprimere la lettera d);
  - 2) il comma 6 è soppresso;
- h) all'articolo 113, comma 2, primo periodo, le parole: "per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici" sono sostituite dalle seguenti: "per le attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della progettazione,";
- i) all'articolo 133, comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", indicando nei documenti di gara le modalità della verifica sugli offerenti, anche a campione, della documentazione relativa dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione. Nel caso di applicazione dell'articolo 97, comma 8, sulla base dell'esito di detta verifica, si procede a ricalcolare la soglia di anomalia."
- l) all'articolo 174:
- 1) al comma 2, il terzo periodo è soppresso;
  - 2) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. L'affidatario, previa autorizzazione della stazione appaltante, può affidare in subappalto le prestazioni comprese nel contratto. L'affidatario provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.";
- m) all'articolo 196, i commi 3 e 4 sono soppressi;
- n) all'articolo 216, comma 4, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono soppressi.
- 2-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145:
- a) al comma 912, la parola "diretto" è soppressa.
  - b) dopo il comma 912, è aggiunto il seguente: "912-bis. Per le procedure di affidamento disciplinate dal comma 912, l'individuazione degli operatori economici avviene tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta, ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori economici utilizzati dalle stazioni appaltanti".

## 5.27 (testo 2)

### EMENDAMENTO A.S. 989

#### Art. 5

NUGNES, GARRUTI, DESSI, CATALFO, MATRISCIANO, AUDDINO, BOTTO, CAMPAGNA, NOCERINO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«2-bis. All'articolo 31, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo le parole: "possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a)." sono aggiunte le seguenti: "Ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara, in caso di procedura aperta o ristretta, ovvero da porre a base di affidamento diretto o di procedura negoziata, i compensi professionali dovuti al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sono equiparati ai costi contrattuali della sicurezza agli effetti dell'articolo 23, comma 16; tali compensi sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso, e sono determinati in applicazione delle tariffe di cui al decreto adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, da ritenersi insuscettibili di liquidazione al di sotto dei relativi parametri minimi, liquidazione che non può condurre alla determinazione di un importo superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27."»

2-ter. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole da: "Ai fini della determinazione dei corrispettivi" fino alla fine del comma sono soppresse.

2-quater. All'articolo 90 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: "4-bis. In sede di determinazione dei corrispettivi per le attività di cui ai commi 3 e 4, i compensi professionali al coordinatore per l'esecuzione dei lavori sono equiparati ai costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivate dalle interferenze delle lavorazioni, agli effetti dell'articolo 26, comma 5; tali compensi non sono soggetti a ribasso e, salvo diverso accordo tra le parti, sono determinati in applicazione delle tariffe di cui al decreto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 per gli iscritti all'albo dei consulenti del lavoro, da ritenersi insuscettibili di liquidazione al di sotto dei relativi parametri minimi, liquidazione che non può condurre alla determinazione di un importo superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 1 del 2012."»

2-quinquies. I corrispettivi di cui al decreto adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 non possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo per l'affidamento delle attività di progettazione e le attività di cui all'articolo 31, comma 8, del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.»



**5.0.22 (TESTO 2)**

*Bell:*  
Briziarelli, Arrigoni, Faggi, Campari, Pepe, Pergreffi, Augussori, Saponara

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**«Art. 5-bis.**

(Semplificazioni in materia edilizia)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

**a) all'articolo 65** sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico».

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Alla denuncia devono essere allegati:

a) il progetto dell'opera firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;

b) una relazione illustrativa firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le prestazioni dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.".

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Lo sportello unico rilascia al costruttore, all'atto stesso della presentazione, l'attestazione dell'avvenuto deposito.".

4) l'alinea del comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. **Ultimate le parti della costruzione che incidono sulla stabilità della stessa**, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita allo sportello unico una relazione sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, allegando:".

5) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. All'atto della presentazione della relazione di cui al comma 6, lo sportello unico rilascia al direttore dei lavori l'attestazione dell'avvenuto deposito su una copia della relazione e provvede altresì a trasmettere tale relazione al competente ufficio tecnico regionale.".

6) è aggiunto in fine il seguente comma:

"8-bis. Per gli interventi di cui all'articolo 3-ter, comma 1, punto b. ii) e lettera c), non si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8".

**b) all'articolo 67** è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"8-bis. Per gli interventi di cui all'articolo 3-ter, comma 1, punto b. ii) e lettera c), il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori".

**c) all'articolo 93**, i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dagli seguenti:

«3. Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni, relazione tecnica, e dagli altri elaborati previsti dalle norme tecniche.

4. I progetti relativi ai lavori di cui al presente articolo sono accompagnati da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica.

5. Per tutti gli interventi il preavviso scritto con il contestuale deposito del progetto e dell'asseverazione di cui al comma 4, è valido anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'articolo 65".

**d) dopo l'articolo 94**, inserire il seguente:

**"Art. 94-bis.**

(Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche)

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui a capi I, II e IV della parte seconda del presente testo unico, sono considerati, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 52 e 83:

- a) interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità:
- i) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona 1 e Zona 2);
  - ii) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;
  - iii) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;
- b) interventi di 'minore rilevanza' nei riguardi della pubblica incolumità:
- i) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (Zona 3);
  - ii) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;
  - iii) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui al punto a.ii);
- c) interventi 'privi di rilevanza' nei riguardi della pubblica incolumità:
- i) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.

2. Per i medesimi fini del comma 1, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, di Intesa con le Regioni, definisce le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al medesimo comma 1, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93. Nelle more dell'emanazione delle linee guida, le Regioni possono comunque dotarsi di specifiche elencazioni o confermare le disposizioni vigenti. A seguito dell'emanazione delle linee guida, le Regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento delle stesse.

3. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, non si possono iniziare lavori relativi ad interventi 'rilevanti', di cui al comma 1, lettera a), senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione, in conformità all'articolo 94.

4. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, e in deroga a quanto previsto all'articolo 94, comma 1 le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano per lavori relativi ad interventi di "minore rilevanza" o "privi di rilevanza" di cui al comma 1 lettera b) o lettera c).

5. Per gli stessi interventi, non soggetti ad autorizzazione preventiva, le Regioni possono istituire controlli anche con modalità a campione.

6. Restano ferme le procedure di cui agli articoli 65 e 67 comma 1 del presente testo unico».

**5.0.24 (testo 2)**

EMENDAMENTO A.S. 989

Articolo 5

PUGLIA, GIANNUZZI, SANTILLO, VACCARO, PRESUTTO, DI MICCO, MORONESE, ANGRISANI, DE LUCIA, URRARO, RICCIARDI, NUGNES, CASTELLONE, GAUDIANO, ORTOLANI, CASTIELLO, LA MURÀ, GRASSI, MAUTONE, GARRUTI, DESSI'

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 5-bis.

*(Norme di semplificazioni in materia di assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti).*

1. All'articolo 132-ter, del decreto legislativo del 7 settembre 2005 n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: "e portabili";
  - b) dopo il comma 4, inserire il seguente: "4-bis. Al fine di favorire e semplificare l'applicazione degli sconti di cui ai commi 1 e 4, nelle more della piena operatività delle disposizioni relative alla individuazione dei meccanismi elettronici che registrano le attività dei veicoli di cui alla lettera b) del comma 1, gli sconti di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche se non siano ancora stati installati i predetti dispositivi purché sia stato stipulato il contratto che ne preveda l'installazione ovvero che siano stati installati su proposta dell'impresa assicuratrice dispositivi che non posseggono ancora le caratteristiche di cui al comma 1, lettera b)."»



### 6.3 (testo 2)

EMENDAMENTO A.S. 989

Articolo 6

*Patuanelli*

PATUANELLI, SANTILLO, GRASSI

*Sostituire il comma 3 con i seguenti:*

«3. Dal 1° gennaio 2019 è istituito il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a cui sono tenuti ad iscriversi, entro il termine individuato con il decreto di cui al comma 3 bis, gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

3-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro per la pubblica amministrazione ed il Ministro delle infrastrutture e trasporti, nonché per gli aspetti di competenza il Ministro della difesa, definisce le modalità di organizzazione e funzionamento del Registro elettronico nazionale, le modalità di iscrizione dei soggetti obbligati e di coloro che intendano volontariamente aderirvi, nonché gli adempimenti cui i medesimi sono tenuti, secondo criteri di gradualità per la progressiva partecipazione di tutti gli operatori.

3-ter. Dal 1° gennaio 2019, e fino al termine individuato con il decreto di cui al comma 3-bis, la tracciabilità dei rifiuti è garantita effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, anche mediante le modalità di cui all'articolo 194-bis del decreto stesso; si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 205 del 2010.

3-quater. L'iscrizione al nuovo Registro elettronico nazionale comporta il versamento di un diritto di segreteria ed eventualmente il versamento di un contributo annuale secondo quanto stabilito con il decreto di cui al comma 3-bis, al fine di assicurare la copertura dei costi di realizzazione e di funzionamento dello stesso. Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sono determinati annualmente gli importi dovuti a titolo di diritti di segreteria e di contributo, nonché le modalità di versamento.

3-quinquies. La violazione dell'obbligo di iscrizione, il mancato o parziale versamento del contributo, ove previsto, e le violazioni degli obblighi stabiliti con il decreto di cui al comma 3-bis, sono soggetti a sanzioni amministrative pecuniarie il cui importo è determinato, per le singole condotte sanzionate, con il medesimo decreto. I proventi delle sanzioni di cui al presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per essere destinate alla realizzazione delle misure di prevenzione e riparazione del danno ambientale, nonché alla copertura dei costi da sostenere per gli interventi di bonifica dei siti di cui all'articolo 252, comma 5, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 253, comma 5, secondo criteri e modalità di richiesta, ripartizione ed assegnazione fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. »

AS 989

EMENDAMENTO 6.8 (TESTO 2)



ROMEO, ARRIGONI, FAGGI, CAMPARI, PEPE, PERGREFFI, AUGUSSORI, SAPONARA

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«3-bis. All'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-bis. Le imprese produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), che non superano i 10 addetti, adempiono all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti. Sono comunque esonerati dall'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico i soggetti di cui all'articolo 184, comma 3, lettere a), b), e) e f), in presenza di rifiuti non pericolosi, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, nonché i liberi professionisti che non operano in forma d'impresa e i soggetti che svolgono le attività di estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure, anche se producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi adempiono all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico con una delle due seguenti modalità:

- a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti,
- b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento di rifiuti pericolosi prodotti da attività agricole, rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del 'circuito organizzato di raccolta' di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp).».

EMENDAMENTO 6.0.6

TESTO 2



PEPE, CAMPARI, AUGUSSORI, SAPONARA, FAGGI, PERGREFFI

Articolo 6

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-bis

*(Misure di semplificazione per la bonifica dei siti inquinati)*

All'articolo 242, comma 12, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «L'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente deve fornire gli esiti delle analisi effettuate in contraddittorio entro 30 giorni dalla data di effettuazione dei campionamenti.».

7.2 (testo 2)

EMENDAMENTO A.S. 989


Articolo 7

PATUANELLI, SANTILLO, GRASSI, PUGLIA

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Dopo il comma 8 dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, è aggiunto il seguente:

“8-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 8, al fine di snellire la gestione amministrativa e ridurre gli oneri per la pubblica amministrazione, nonché preservare le esigenze di riservatezza, flessibilità e continuità operativa, la realizzazione degli interventi compresi nei programmi definiti ai sensi del comma 2 sugli immobili in uso al Ministero della Difesa è di competenza degli organi del genio del medesimo Ministero, che li esegue con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per tali fini, sono stipulate una o più convenzioni tra il Ministero competente ad erogare il finanziamento e il Ministero della Difesa cui si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto di cui al comma 5. Per le parti non incompatibili con la presente disposizione, alle predette convenzioni si applica il suddetto decreto.”»



A.S. 989

**EMENDAMENTO 7.0.5 (testo 2)**

Art. 7

SANTILLO, GARRUTI, DESSI', PUGLIA, FEDE, BRIZIARIELLI, PERGREFFI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 7-bis.

*(Disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche).*

1. Al Decreto del presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo l'articolo 94, inserire il seguente:

"Art. 94 bis.

*(Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche).*

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui a capi I, II e IV della parte seconda del presente testo unico, sono considerati, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 52 e 83:

a) interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità:

i) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona 1 e Zona 2);

ii) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;

iii) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;

b) interventi di "minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità:

i) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (Zona 3);

ii) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;

iii) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui al punto a.ii);

c) interventi "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità:

i) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.

2. Per i medesimi fini di cui al comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le Regioni, definisce le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al medesimo comma 1, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93. Nelle more dell'emanazione delle linee guida, le Regioni possono comunque dotarsi di specifiche elencazioni o confermare le disposizioni vigenti. A seguito dell'emanazione delle linee guida, le Regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento delle stesse.

3. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, non si possono iniziare lavori relativi ad interventi "rilevanti", di cui al comma 1 lettera a), senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione, in conformità all'articolo 94.

4. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, e in deroga a quanto previsto all'articolo 94, comma 1, le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano per lavori relativi ad interventi di "minore rilevanza" o "privi di rilevanza" di cui al comma 1 lettera b) o lettera c).

5. Per gli stessi interventi, non soggetti ad autorizzazione preventiva, le Regioni possono istituire controlli anche con modalità a campione.

6. Restano ferme le procedure di cui agli articoli 65 e 67 comma 1 del presente testo unico."».

Atto Senato 989

Emendamento

7.0.8

Testo 2



RILLON, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 7-bis.

*(Modifiche all'ordinamento giudiziario, in materia di trasferimento di magistrati)*

1. All'articolo 194, comma 1, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le parole: «*quattro anni*» sono sostituite dalle seguenti: «*tre anni*».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica esclusivamente alle sedi vacanti dopo l'entrata in vigore del presente articolo e limitatamente al magistrati che abbiano dato prova di efficienza secondo quanto determinato dalla valutazione loro assegnata dal Consiglio Superiore della Magistratura. Negli altri casi il trasferimento di cui all'articolo 194, comma 1, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, non può avvenire prima di quattro anni".

**8.0.16 testo 2**

EMENDAMENTO A.S. 989

Articolo 8

PATUANELLI, SANTILLO, GRASSI, PUGLIA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*


**«Art. 8-bis.**

1. Al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, all'articolo 12, comma 3, sono aggiunte in fine le seguenti parole: " restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contribuito, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto".

2. Gli interventi di cablaggio dei fabbricati con impianti in fibra ottica non richiedono approvazione da parte della assemblea del condominio, a meno che comportino modifiche in grado di alterare l'entità sostanziale o la destinazione della cosa comune, nel qual caso si applica l'articolo 1120, secondo comma, del codice civile. L'articolo 1, comma 7, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è abrogato».

*Patuanelli*

## EMENDAMENTO 8.0.34

TESTO 2

AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

## Articolo 8

*Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:*

*«8-bis*

*(Disciplina dei contributi per la concessione dei diritti di uso delle frequenze radio nel caso di collegamenti fissi bidirezionali)*

1. Il comma 3 dell'articolo 2 dell'allegato n. 10 al codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente:

«3. Nel caso di collegamenti fissi bidirezionali, l'ammontare del contributo, di cui alla tabella riportata all'articolo 5 del presente allegato, è calcolato secondo il metodo progressivo a scatti sulla base dei seguenti coefficienti di correzione che tengono conto del numero dei collegamenti fissi bidirezionali con esclusione delle stazioni ripetitrici, da comunicare al Ministero da parte del titolare del diritto di uso, contestualmente alla documentazione attestante il versamento del contributo:

  - a) fino a 5 collegamenti fissi bidirezionali 1;
  - b) oltre 5 fino a 10 collegamenti fissi bidirezionali 0,50;
  - c) oltre 10 fino a 40 collegamenti fissi bidirezionali 0,35;
  - d) oltre 40 fino a 200 collegamenti fissi bidirezionali 0,30;
  - e) oltre 200 collegamenti fissi bidirezionali 0,28.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati complessivamente in 9 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

AS 989

EMENDAMENTO 8.0.39

TESTO 2



NISINI, AUGUSSORI, SAPONARA, FAGGI, CAMPARI, PEPE, PERGREFFI

Art. 8

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Articolo 8-bis

*(Misure di semplificazione in materia di cinema e audiovisivo)*

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 7 dicembre 2017 n. 203, recante "Riforma delle disposizioni legislative in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo a norma dell'articolo 33 della legge 14 novembre 2016, n. 220" sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 3:
    - 1) nell'alinea, al primo periodo, le parole «un Presidente e da» sono soppresse e dopo le parole: «quarantanove membri,» sono inserite le seguenti: «di cui uno con funzione di Presidente,»; al secondo periodo, le parole: « Il Presidente e » sono soppresse;
    - 2) alla lettera a), dopo la parola «componenti» sono inserite le seguenti: «, compreso il Presidente,»;
    - 3) alla lettera b), la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «quattordici» e dopo le parole «dei minori» sono inserite le seguenti: «ovvero tra sociologi con particolare competenza nella comunicazione sociale e nei comportamenti dell'infanzia e dell'adolescenza»;
    - 4) la lettera d) è soppressa;
  - b) al comma 6, le parole: «di tutte le professionalità di cui al comma 3, lettere b), c), d) ed e) e» sono soppresse e le parole: «, anche g)» sono sostituite dalle seguenti: «anche di uno dei componenti di cui al comma 3, lettera g)».
2. Alla legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Art. 11

*(Consultazioni pubbliche)*

Il Ministero, nella fase preparatoria di atti e provvedimenti normativi e amministrativi, sulla base di criteri e parametri definiti con decreto del Ministro, consulta le associazioni di categoria del settore cinematografico e audiovisivo, le organizzazioni professionali e sindacali e altri soggetti pubblici e privati che abbiano interessi nel medesimo settore.»
  - b) all'articolo 5, comma 2, le parole: «sentito il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo di cui all'articolo 11 e» sono soppresse;
  - c) all'articolo 7, comma 5, le parole: «, acquisito il parere del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo di cui all'articolo 11,» sono soppresse;
  - d) all'articolo 13, comma 5, le parole: «, sentito il Consiglio superiore,» sono soppresse;

- e) all'articolo 14, comma 2, le parole: «, acquisito il parere del Consiglio superiore,» sono soppresse;
- f) all'articolo 25, comma 1, la parola «acquisiti» è sostituita dalla seguente: «acquisito» e le parole: «e il parere del Consiglio superiore» sono soppresse;
- g) all'articolo 26, comma 4, le parole: «acquisiti i pareri» sono sostituite dalle seguenti: «acquisito il parere» e le parole: «e del Consiglio superiore» sono soppresse;
- h) all'articolo 27, comma 4, le parole: «acquisiti i pareri» sono sostituite dalle seguenti: «acquisito il parere» e le parole: «e del Consiglio superiore» sono soppresse;
- i) all'articolo 29, comma 4, la parola: «acquisiti» è sostituita dalla seguente: «acquisito» e le parole: «e il parere del Consiglio superiore» sono soppresse;
- j) all'articolo 26:
  - 1)al comma 2, la parola: «cinque» è soppressa e dopo le parole: «salvo il rimborso,» sono aggiunte le seguenti: «nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente,»;
  - 2)il comma 3 è abrogato;
- k) all'articolo 28, comma 1, la lettera d) è soppressa.

9.0.22 (testo 2)

EMENDAMENTO A.S. 989

Articolo 9

PATUANELLI, GRASSI, SANTILLO, CASTELLONE, SILERI, DI MARZIO, ENDRIZZI,  
MARINELLO, MAUTONE, GIUSEPPE PISANI, PUGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

*"Art. 9-bis.*

*(Disposizioni di semplificazione in materia farmaceutica).*

1. All'articolo 1, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:

*"4-ter. L'inserimento nell'elenco di cui al comma 4 dei medicinali non ancora in commercio in Italia o di indicazioni terapeutiche non autorizzate di medicinali già in commercio in Italia per altre indicazioni è subordinato alla negoziazione del prezzo tra l'azienda produttrice e l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA). Per i medicinali già presenti nel citato elenco, il prezzo massimo di cessione a carico del Servizio sanitario nazionale è quello già applicato e non può, comunque, superare il prezzo massimo di cessione già rimborsato dal Servizio sanitario nazionale per le altre indicazioni terapeutiche relative allo stesso medicinale."*

2. Al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) all'articolo 34, comma 6, secondo periodo la parola "due" è sostituita dalla parola: "quattro";

- b) all'articolo 148, il comma 1 è sostituito dal seguente:

*"1. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 34, commi 6 e 7, il responsabile dell'immissione in commercio del medicinale è soggetto alla sanzione amministrativa da euro ventimila a euro centomila. Il titolare dell'AIC che apporta una modifica ad un medicinale, o al relativo confezionamento o agli stampati senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 35 soggiace alla sanzione amministrativa da euro quarantamila a euro duecentomila."*


*Patuanelli*

AS 989

9.0.34 (testo 2)

EMENDAMENTO

Articolo 9

ERRANI DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

*«9- bis*

*(Dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio Sanitario Nazionale)*

1. Il comma 687 dell'articolo 1 della legge 145 del 30 dicembre 2018 è abrogato.

**10.32 (testo 2)**

A.S. 989

**EMENDAMENTO**

Art. 10

FLORIDIA, GRASSI, SANTILLO, MONTEVECCHI, CORRADO, DE LUCIA, GRANATO,  
MARILOTTI, RUSSO, VANIN, PATUANELLI

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. All'articolo 16, comma 1, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole "l'abilitazione ha durata di sei anni", sono sostituite dalle seguenti: "l'abilitazione ha durata di nove anni".

2-ter. La durata dell'abilitazione scientifica nazionale conseguita nelle tornate 2012, 2013 e 2016 – 2018 è di nove anni.»

**10.33 (testo 2)**

A.S. 989

Emendamento

Art. 10

*Montevichi*  
MONTEVECCHI, GRASSI, SANTILLO, VANIN, CORRADO, DE LUCIA, FLORIDIA,  
GRANATO, MARILOTTI, RUSSO, PATUANELLI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 450, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applicano alle Università statali e alle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per l'acquisto di beni e servizi caratterizzati da un'elevata specificità tecnica per i quali non è possibile fare ricorso agli strumenti ivi citati, funzionalmente destinati all'attività di ricerca. Alle predette istituzioni non si applica, altresì, l'articolo 1, comma 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.»

Riformulazione emendamento 10.0.11

AS 989

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

"ART. 10-bis

(Interpretazione autentica in materia di attività svolte dai professori e ricercatori universitari)

1. L'articolo 6, comma 10, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta nel senso che ai professori ed ai ricercatori a tempo pieno, nel rispetto degli obblighi istituzionali, è liberamente consentito, indipendentemente dalla retribuzione, lo svolgimento di attività di consulenza extraistituzionali realizzate in favore di privati, enti pubblici ovvero per fini di giustizia. Tali attività possono essere svolte anche in regime di partita iva, senza necessità di iscrizione ad albi professionali, fatta eccezione per le professioni sanitarie e, in ogni caso, in mancanza di un'organizzazione di mezzi e di persone preordinata allo svolgimento di attività libero professionale.
2. Dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 deve essere preventivamente comunicato al Direttore del Dipartimento di afferenza del docente e al Rettore.
3. Una quota pari al 10 per cento del compenso lordo percepito dai professori e ricercatori a tempo pieno per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 è destinato, senza oneri fiscali, all'attivazione di posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010, nonché di borse di dottorato, di assegni di ricerca, e di borse di studio per studenti universitari. Il Senato Accademico delibera la ripartizione del contributo alle diverse destinazioni.

Pittoni, Barbaro, Nisini, Rufa, Augussori, Saponara, Campari, Faggi, Pepe, Pergreffi



**Em. 10.0.22 Testo2**

A.S. 989 - Emendamento

Art. 10

*fusto*

TURCO, MONTEVECCHI, ROMANO, MININNO, CATALFO, L'ABBATE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 10-bis

*(Statizzazione delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicali in gravi difficoltà finanziarie).*

1. All'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazione, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 1 dopo le parole "gli istituti superiori di studi musicali non statali e le accademie non statali di belle arti" sono inserite le seguenti "che ne abbiano fatto richiesta ai sensi dell'art. 2, comma 8, lettera e), della legge 21 dicembre 1999 n. 508";
  - b) al comma 2, primo periodo, inserire in fine le seguenti parole "; entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione si procede in via prioritaria alla statizzazione delle istituzioni che hanno avuto come unico ente gestore e finanziatore le rispettive province di appartenenza oppure i rispettivi comuni, anche congiuntamente, a condizione che questi ultimi siano in condizioni di dissesto finanziario"
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui al comma 3, dell'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.»

**A.S. 989 - EMENDAMENTO**

**10.0.23 (testo 2)**

*Turco*

TURCO, MONTEVECCHI, ROMANO, MININNO, CATALFO

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

**«Art. 10-bis.**

*(Preso in carico dipendenti con contratto Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica degli istituti in gravi difficoltà economiche e finanziarie).*

1. All'articolo 22-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 1 dopo le parole: "gli istituti superiori di studi musicali non statali e le accademie non statali di belle arti", sono inserite le seguenti: "che ne abbiano fatto richiesta ai sensi dell'art. 2, comma 8, lettera e), della legge 21 dicembre 1999 n. 508";
  - b) al comma 2 dopo le parole: "i processi di cui al comma 1 sono disciplinati con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze", sono inserite le seguenti: "da emanarsi entro e non oltre il 30 aprile 2019";
  - c) al comma 4, dopo le parole: "di cui al comma 1" sono inserite le seguenti: "nonché per la presa in carico nei ruoli dello Stato del personale a tempo indeterminato in servizio presso le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica che hanno avuto come ente gestore e finanziatore le rispettive province di appartenenza oppure i rispettivi comuni, anche congiuntamente, a condizione che questi ultimi siano in condizioni di dissesto finanziario. I dipendenti di cui al precedente periodo mantengono la sede di servizio presso le rispettive istituzioni e non costituiscono aumento della dotazione organica complessiva delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica."
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 3, dell'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, così come incrementato dell'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.»

Emendamento 10.0.31 TESTO 2

ROMEO, CALDEROLI, ARRIGONI, TOSATO, NISINI, FAGGI, MONTANI, SOLINAS, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BONFRISCO, Simone BOSSI, Umberto BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, MARIN, MARTI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, TESEI, VALLARDI, VESCOVI e ZULIANI

Art. 10

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

Art. 10-bis

*Misure urgenti di semplificazione finanziaria  
per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno*

1. Al fine di accelerare il miglioramento e il ricambio del vestiario del personale della Polizia di Stato è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026.
2. Al fine di assicurare il medesimo trattamento a tutto il personale del Comparto sicurezza e difesa in relazione al valore dei buoni pasto, a decorrere dal 1 marzo 2019 e sino alla data di adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 46, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, fatta salva l'autonomia negoziale, l'importo del buono pasto spettante al personale di cui al predetto articolo 46 è fissato in 7 euro. Ai conseguenti oneri, pari a complessivi euro 746.360 per l'anno 2019 e a euro 895.632 a decorrere dall'anno 2020, comprensivi degli effetti indotti sulla carriera dirigenziale penitenziaria, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2018, per la quota parte destinata a ciascun corpo di polizia e delle forze armate, ivi incluso il Corpo delle Capitanerie di porto, nonché degli effetti degli oneri indotti sulla carriera dirigenziale penitenziaria, come incrementata dall'articolo 1, comma 442, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
3. Ai fini di una più ottimale funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è disposto quanto segue:
  - a) per le finalità di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, gli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione "Soccorso civile", sono incrementati di 449.370 euro per l'anno 2019, di 407.329 euro per l'anno 2020, di 1.362.890 euro per l'anno 2021 e di 1.500.000 euro a decorrere dall'anno 2022. L'impiego del personale volontario, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è disposto nel limite dell'autorizzazione annuale di spesa, pari a euro 27.520.213 per l'anno 2019, pari a euro 21.578.172 per l'anno 2020, pari ad euro 22.533.733 per l'anno 2021 e a euro 22.670.843 a decorrere dall'anno 2022;
  - b) al Capo VI del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127 sono apportate le seguenti integrazioni e modifiche:
    - 1) il titolo della rubrica del Capo è così modificato: "Disposizioni transitorie, finali e copertura finanziaria";
    - 2) il titolo della rubrica dell'articolo 12 è così modificato: "Disposizioni transitorie e finali";

- 3) all'articolo 12, prima del comma 1, è inserito il seguente: "01. In prima applicazione e limitatamente al biennio 2019-2020, la durata del corso di formazione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, come modificato e integrato dal presente decreto, è determinata in sei mesi, di cui almeno uno di applicazione pratica.". Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera b), numero 3, è autorizzata la spesa di 350.630 euro per l'anno 2019, di 592.671 euro per l'anno 2020 e di 137.110 euro per l'anno 2021.
4. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2019, 2,5 milioni di euro per l'anno 2020 e 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 da destinare all'incremento dei Fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale della carriera prefettizia e del personale di livello dirigenziale contrattualizzato dell'Amministrazione civile dell'interno. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede al riparto delle predette risorse tra i due Fondi. Il fondo di cui al presente comma può essere incrementato fino ad un massimo di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante le risorse derivanti da risparmi strutturali di spesa corrente di cui all'articolo 1, comma 152, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ulteriori rispetto all'importo massimo ivi previsto, da individuare con le medesime modalità previste dal predetto comma 152.
5. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3, lettera a) e lettera b), numero 3, e 4, pari a 4,3 milioni di euro per l'anno 2019, a 8 milioni di euro per l'anno 2020, a 12 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 e a 7,5 milioni a decorrere dall'anno 2027 si provvede:
- a) quanto a 4,3 milioni di euro per l'anno 2019, a 8 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026 e a 5,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2019-2021, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;
- b) con esclusivo riferimento alla copertura degli oneri derivanti dal comma 4, quanto a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 748 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
6. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) il comma 149, secondo periodo, è soppresso;
- b) il comma 151 è sostituito dal seguente:
- "151. All'onere di cui al comma 149, pari a 7 milioni di euro per ciascuna delle annualità del biennio 2019-2020 e a 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede:
- a) quanto a 4,5 milioni di euro a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2019-2021, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;
- b) quanto a 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2019, mediante riduzione delle spese relative ai compensi per lavoro straordinario del personale dell'amministrazione civile dell'interno del programma «Contrasto al

11

crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», del programma «Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza» nell'ambito della missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche» e del programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico » nell'ambito della missione «Soccorso civile». E' conseguentemente rideterminato in riduzione il limite di spesa di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 75 del 2017;

c) quanto a 11 milioni di euro a decorrere dal 2021, mediante riduzione del fondo di cui al comma 748 del presente articolo.”.

## EMENDAMENTO 11.17 (TESTO 2)

*Agliardi*  
 Agliardi, Saponara, Campari, Faggi, Pepe, Pergreffi

All' articolo 11, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

2-bis. Al fine di semplificare le procedure per la copertura dei posti non riservati ai sensi dell'articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, con decorrenza non anteriore al 1° marzo 2019 e non posteriore al 1° settembre 2019, l'assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle predette assunzioni:

- a) a valere sulle facoltà assunzionali previste per l'anno 2019 in relazione alle cessazioni intervenute entro la data del 31 dicembre 2018 e nei limiti del relativo risparmio di spesa, determinato ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- b) limitatamente ai soggetti risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, ferme restando le riserve e le preferenze applicabili secondo la normativa vigente alla predetta procedura concorsuale, purché in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare;
- c) previa verifica dei requisiti di cui alla lettera b), mediante convocazione degli interessati, individuati con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, in relazione al numero dei posti di cui al presente comma, secondo l'ordine determinato in applicazione delle disposizioni di cui alla citata lettera b);
- d) previo avvio a più corsi di formazione di cui all'articolo 6-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, e successive modificazioni, ciascuno con propria decorrenza giuridica ed economica, secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

2-ter. Il fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è integrato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2-quater. All'articolo 26 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 53, sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "*Le disposizioni del predetto decreto continuano ad applicarsi sino al 30 giugno 2019.*";
- 2) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "*Il decreto del Ministro dell'interno 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2010, n. 302, cessa di avere efficacia a decorrere dal 1° luglio 2019.*".

2-quinqies. All'articolo 1, comma 441, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "Previo avvio delle rispettive procedure negoziali e di concertazione in," sono sostituite dalle seguenti "In".

A.S. 989 - EMENDAMENTO

11.0.3 (testo 2)

Articolo 11

*GRASSI*  
GRASSI, SANTILLO, MORONESE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 11-bis.

*(Semplificazione amministrativa in materia di posizioni organizzative degli Enti Locali)*

1. Fermo restando quanto previsto da commi 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i comuni privi di posizioni dirigenziali, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa di cui all'articolo 13 e seguenti del CCNL 2016-2018 del comparto Funzioni Locali, limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell' articolo 15, commi 2 e 3, del CCNL 2016-2018, attribuito a valere sui risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato che sono contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario.»

EMENDAMENTO A.S. 989

11.0.4 (testo 2)

Articolo 11

MATRISCIANO, CATALFO, AUDDINO, BOTTO, CAMPAGNA, GUIDOLIN, NOCERINO,  
ROMAGNOLI, GRASSI, SANTILLO, PATUANELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

<<Articolo 11-bis.

*(Semplificazione amministrativa in materia di progressioni verticali) .*

1. Le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 50 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria, prevista nel CCNL del relativo comparto. In ogni caso, l'attivazione di dette procedure selettive riservate determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile da ogni amministrazione ai fini delle progressioni tra le aree di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tali procedure selettive prevedono prove volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l'attività svolta e i risultati conseguiti, nonché l'eventuale superamento di precedenti procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell'attribuzione dei posti riservati per l'accesso all'area superiore.>>

*Matrisiano*

Atto Senato 989

Emendamento

11.0.7

Testo 2



FREGOLENT, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 11-bis

*(Semplificazioni in materia di assunzioni di personale per gli enti locali)*

1. Gli enti locali con rapporto medio dipendenti-popolazione inferiore, nell'anno precedente, al 50% del rapporto medio dipendenti-popolazione della rispettiva classe demografica, come definiti triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono procedere, per gli anni 2019, 2020 e 2021, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel rispetto degli equilibri di bilancio e comunque nel limite massimo del predetto rapporto medio".

## 11.0.9 (testo corretto)

AUDDINO, PUGLIA, GARRUTI, DESSI, CATALFO, MATRISCIANO, CAMPAGNA, NOCERINO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, BOTTO, MORRA, ABATE, GRANATO, CORRADO, VONO, GIANNUZZI, ANGRISANI, DI MICCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 11-bis.

(Semplificazione delle procedure di assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità)

1. Al fine di semplificare le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per il solo anno 2019, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato dei suddetti lavoratori, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, in deroga alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale ed ai limiti assunzionali previsti dalla vigente normativa in materia, compresi quelli di cui all'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, previsti per gli enti pubblici non economici, fermo restando le condizioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del citato comma 446.

2. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni interessate provvedono:

*a)* per l'assunzione dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, per i quattro anni decorrenti dalla data di assunzione a tempo indeterminato, mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera *g-bis)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come ripartite dal Decreto direttoriale 7 agosto 2018, n. 134, integrabili con ulteriori risorse regionali;

*b)* per l'assunzione dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, mediante il pieno utilizzo delle risorse a tal fine stanziato da leggi regionali.»

AS 989

Emendamento

11.0.33

(testo 2)



ARRIGONI, FAGGI, CAMPARI, PEPE, PERGREFFI, AUGUSSORI, SAPONARA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

(Disposizioni urgenti per gli edifici condominiali)

1. Dopo l'articolo 1139 del codice civile sono inseriti i seguenti articoli:

**"Art. 1139-bis.**

(Nomina dell'amministratore in edifici degradati,  
o ubicati in aree degradate)

1. Negli edifici condominiali degradati o ubicati in aree urbane degradate, di cui all'articolo 5, comma 9 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106 e agli articoli 4, 5 e 8 del decreto legge 20 marzo 2017, n. 14 convertito nella legge 18 aprile 2017 n. 48, la nomina dell'amministratore nei casi previsti dall'articolo 1105 può essere disposta dall'Autorità Giudiziaria, oltre che su ricorso di ciascun condomino, anche su istanza del Sindaco del Comune ove l'immobile è ubicato, quando l'inerzia, o l'impossibilità di prendere i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune contribuisca a determinare, aggravare, o comunque impedisca di contribuire a rimuovere le condizioni di degrado in cui versa l'immobile, o l'area.

2. L'iniziativa di cui al comma 1 può essere assunta dal Sindaco o dal Prefetto anche quando sia stata disposta la revoca dell'amministratore per inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 1136-sexies.

**Art. 1139-ter.**

(Assemblee non in grado di deliberare in edifici degradati,  
o ubicati in aree degradate)

1. Negli edifici condominiali ubicati in aree urbane degradate, o essi stessi degradati, l'amministratore, anche nominato ai sensi dell'articolo 1139-bis, quando verifichi che le assemblee indette in prima e seconda convocazione per la formazione delle tabelle millesimali, del bilancio, la ripartizione degli oneri condominiali, l'instaurazione delle liti per il recupero forzoso di quest'ultimi, le riparazioni e manutenzioni ordinarie e straordinarie dell'edificio e degli impianti e in genere per tutte le decisioni indispensabili per la corretta gestione del condominio, non sono state in grado di deliberare per tre volte consecutive per difetto del quorum costitutivo, o deliberativo, e comunque quando si registri l'incapacità dell'assemblea di

deliberare per un periodo superiore a un anno, assume egli stesso le decisioni indifferibili e necessarie in funzione sostitutiva dell'assemblea.

2. Nell'esercizio del potere di cui al comma che precede, l'amministratore giudiziario adotta una determina nella quale:

a) fa constare l'incapacità dell'assemblea di deliberare per tre volte consecutive in prima e seconda convocazione per mancanza del quorum costitutivo o deliberativo, indicando le date e i sistemi adottati per la convocazione dei condomini, ovvero fa constare che detta assemblea non è stata in grado di deliberare per oltre un anno su argomenti necessari a assumere decisioni vitali per l'organizzazione del condominio e relativi alle materie di cui al comma 1;

b) fa constare le decisioni che intende assumere per il funzionamento del condominio e le ragioni che le giustificano;

c) deposita, entro dieci giorni dalla sua assunzione la determina con gli allegati presso l'Autorità Giudiziaria competente;

d) dà notizia della determina e del deposito al Sindaco del Comune ove l'immobile è ubicato, e al Prefetto della provincia nel cui territorio ricade il Comune interessato.

#### **Art. 1139-*quater*.**

(Poteri dell'Autorità Giudiziaria)

1. L'Autorità Giudiziaria competente in sede di volontaria giurisdizione, con decreto emesso entro dieci giorni dal deposito, fissa l'udienza per la comparizione dell'amministratore e, assunte quando occorre sommarie informazioni, disposta, se del caso, l'integrazione della documentazione allegata alla determina, senza ulteriori differimenti convalida, anche con prescrizioni operative o restrizioni, o non convalida la decisione dell'amministratore.

2. La determina convalidata ai sensi del comma che precede attribuisce all'amministratore il potere di assumere le iniziative ivi indicate.

3. Il decreto di cui al comma 1 deve essere notificato, ad istanza dell'Autorità Giudiziaria, anche al Sindaco del Comune ove l'immobile è ubicato e al Prefetto della provincia nel cui territorio ricade il Comune, i quali possono intervenire, senza formalità, all'udienza di cui al comma 1 con facoltà anche di interloquire.

#### **Art. 1139-*quinquies*.**

(Revoca della determina)

1. L'amministratore può in qualsiasi momento assumere motivata determina di revoca totale, o parziale di quella di cui all'articolo 1139-*ter*, comma 1, soggetta a convalida da parte dell'Autorità Giudiziaria col medesimo procedimento di cui all'articolo 1139-*quater* quando siano venute meno le ragioni che l'hanno giustificata.

2. L'assemblea condominiale regolarmente costituita e atta a deliberare, può in qualsiasi momento revocare, o sospendere la determina di cui all'articolo 1139-*ter* o quella di cui al comma 1 che precede senza necessità di alcuna convalida da parte dell'Autorità Giudiziaria alla condizione che essa contestualmente assuma le decisioni oggetto della determina revocata.

**Art. 1139-sexies.**

(Obblighi dell'amministratore)

1. L'amministratore, oltre agli obblighi di cui all'articolo 1129, ha anche quelli:

a) di assumere senza indugio l'iniziativa di cui all'articolo 1139-ter ricorrendone i presupposti;

b) di riferire al Sindaco del Comune ove l'immobile è ubicato e al Prefetto della provincia nel cui territorio ricade il Comune, dell'attuazione delle delibere assunte ai sensi dell'articolo 1139-ter ovvero delle loro revoche ai sensi dell'articolo 1139-quinquies;

c) di richiedere al Sindaco del Comune ove l'immobile condominiale è ubicato la certificazione attestante la natura degradata della relativa area urbana, o dello stesso edificio entro quindici giorni dalla nomina.

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui sopra l'amministratore è considerato incaricato di un pubblico servizio".

2. Al Codice civile sono apportate le seguenti ulteriori modifiche:

a) Al comma 12 dell'articolo 1129 dopo il numero 8) è aggiunto il seguente:

8-bis) l'inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 1139-sexies.

b) Al comma 13 dell'articolo 1129 dopo la parola: "revocato", è aggiunto il seguente periodo: "La revoca, anche su istanza del Sindaco o del Prefetto di cui all'articolo 1139-bis, è sempre disposta dall'Autorità Giudiziaria nel caso di inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 1139-sexies. Pronunciando la revoca, l'Autorità Giudiziaria dispone la sospensione dell'interessato dall'esercizio della funzione di amministratore per un anno".

3. Dopo il comma 431 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è inserito il seguente comma:

"431-bis. Anche in caso di mancata predisposizione del progetto di riqualificazione di cui al presente comma, il Comune è sempre tenuto, a richiesta degli interessati e ricorrendone i presupposti, a rilasciare l'attestazione di area urbana degradata o di edificio degradato tale qualificato ai sensi in particolare dell'articolo 5, comma nono, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106 e degli articoli 4, 5 e 8 del decreto legge 20 marzo 2017, n. 14 convertito nella legge 18 aprile 2017 n. 48".

11.0.43 testo 2

EMENDAMENTO A.S. 989

Art. 11

*Castaldi*  
CASTALDI, ANASTASI, VACCARO, PUGLIA, PATUANELLI, SANTILLO, GRASSI,  
GALLICCHIO, TURCO, L'ABBATE, MARCO PELLEGRINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 11-bis.

*(Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee).*

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è approvato il Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PTESAI), al fine di individuare un quadro definito di riferimento delle aree ove è consentito lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale, volto a valorizzare la sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle stesse.

2. Il PTSEAI deve tener conto di tutte le caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche e morfologiche, con particolare riferimento all'assetto idrogeologico ed alle vigenti pianificazioni e, per quanto riguarda le aree marine, deve principalmente considerare i possibili effetti sull'ecosistema, nonché tenere conto dell'analisi delle rotte marittime, della pescosità delle aree e della possibile interferenza sulle coste. Nel PTSEAI devono altresì essere indicati tempi e modi di dismissione e rimessa in pristino dei luoghi da parte delle relative installazioni che abbiano cessato la loro attività.

3. Il PTSEAI è adottato previa valutazione ambientale strategica e, limitatamente alle aree su terraferma, di intesa con la Conferenza unificata. Qualora per le aree su terraferma l'intesa non è raggiunta entro 60 giorni dalla prima seduta, la Conferenza unificata è convocata in seconda seduta su richiesta del Ministro dello sviluppo economico entro 30 giorni, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il termine di 120 giorni dalla seconda seduta, ovvero in caso di espresso e motivato dissenso della Conferenza unificata, il PTSEAI è adottato con riferimento alle sole aree marine.

4. Nelle more dell'adozione del Piano di cui al comma 1, ai fini della salvaguardia e del miglioramento della sostenibilità ambientale e sociale, i procedimenti amministrativi, ivi inclusi quelli di valutazione di impatto ambientale, relativi al conferimento di nuovi permessi di prospezione o di ricerca o di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sono sospesi, fatti salvi i seguenti procedimenti in corso o avviati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, relativi a istanze di:

- a) proroga di vigenza delle concessioni di coltivazione di idrocarburi in essere;
- b) rinuncia a titoli minerari vigenti o alle relative proroghe;
- c) sospensione temporale della produzione per le concessioni in essere;

d) riduzione dell'area, di variazione dei programmi lavori e delle quote di titolarità.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino all'adozione del Piano, i permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in essere, sia per aree in terraferma che in mare, sono sospesi, con conseguente interruzione di tutte le attività di prospezione e ricerca in corso di esecuzione, fermo restando l'obbligo di messa in sicurezza dei siti interessati dalle stesse attività.

6. La sospensione di cui al comma 5 sospende anche il decorso temporale dei permessi di prospezione e di ricerca, ai fini del computo della loro durata; correlativamente, per lo stesso periodo di sospensione, non è dovuto il pagamento del relativo canone.

7. Successivamente all'approvazione del Piano di cui al comma 1, nelle aree in cui le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione risultino compatibili con le previsioni del Piano stesso, i permessi sospesi ai sensi del comma 5 riprendono efficacia. Nelle aree non compatibili, il Ministero dello sviluppo economico avvia i procedimenti di rigetto delle istanze di permesso di prospezione o di ricerca di idrocarburi o di concessione di coltivazione di idrocarburi e di revoca, anche su aree parziali, dei permessi di prospezione o di ricerca in essere. In caso di revoca, il titolare del permesso di prospezione o di ricerca è comunque obbligato al completo ripristino dei siti interessati. In caso di mancata approvazione del Piano entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutti i permessi di prospezione e di ricerca sospesi ai sensi del comma 5 riprendono efficacia.

8. A decorrere dal 1° giugno 2019, i canoni annui, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, per le concessioni di coltivazione e stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così rideterminati:

a) concessione di coltivazione: 2.041,00 euro per chilometro quadrato;

b) concessione di coltivazione in proroga: 3.067,00 euro per chilometro quadrato;

c) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 14,81 euro per chilometro quadrato;

d) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 59,25 euro per chilometro quadrato.

Al venir meno della sospensione di cui al comma 5 i canoni annui, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, dei permessi di prospezione e ricerca sono rideterminati come segue:

a) permesso di prospezione: 129,15 euro per chilometro quadrato;

b) permesso di ricerca: 258,3 euro per chilometro quadrato;

c) permesso di ricerca in prima proroga: 516,6 euro per chilometro quadrato;

d) permesso di ricerca in seconda proroga: 1.033,2 euro per chilometro quadrato.

Le risorse incrementalì, derivanti dalle disposizioni in materia di aumento dei canoni di superficie di cui al presente comma, sono riassegnate dal Ministero dell'economia e delle finanze ad apposito capitolo di spesa da istituire presso il Ministero dello sviluppo economico, destinati all'attuazione della presente norma e in misura pari a 1 milione di euro per gli anni 2020 e 2021 alla copertura degli oneri connessi alla predisposizione del PTESAI.

9. Le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione di idrocarburi relative a titoli minerari conferiti dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le relative opere e gli impianti previsti nei programmi lavori, nonché le relative opere strumentali, non rivestono carattere d'interesse strategico nazionale e non sono di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili. Resta fermo il carattere di pubblica utilità delle attività di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo.»

A.S. 989

**Emendamento 11.0.67 (testo 2)**

ARTICOLO 11

PARAGONE, GARRUTI, DESSI'

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 11-bis.

*(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n.386).*

1 All'articolo 5, primo comma, dopo le parole "articolo 3" sono aggiunte le seguenti: "prevedendo comunque che i suddetti fondi siano direttamente ripartiti tra i comuni frontalieri interessati in cui il numero di lavoratori frontalieri residenti nel corso di ciascun anno, cui si riferisce la ripartizione, sia almeno pari a dieci."».



11.0.89 (testo 2)

EMENDAMENTO A.S. 989

Articolo 11

GARRUTI, DESSÌ

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 11-bis.

*(Disposizioni per lo sviluppo della mobilità elettrica).*

1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce tariffe per la fornitura dell'energia elettrica destinata alla ricarica dei veicoli, applicabili al punto di prelievo in ambito privato e agli operatori del servizio di ricarica in ambito pubblico di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, che possano favorire l'uso di veicoli alimentati ad energia elettrica.»

*Garruti*

AS 989

11.0.95

Testo 2

*Romeo*  
ROMEO, FAGGI, PEPE, CAMPARI, PERGREFFI, AUGUSSORI, SAPONARA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**Art. 11-bis**

**(Disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche)**

1. Al fine di definire una disciplina efficiente e coerente con le disposizioni dell'ordinamento comunitario in tema di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, di cui all'art. 6, comma 2, del r.d. 1775/1933:

a) all'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79, i commi 1 e 1 bis sono sostituiti dai seguenti:

*"1. Alla scadenza delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche e nei casi di decadenza o rinuncia, le opere di cui all'articolo 25, comma 1, del r.d. 1775/1933, passano, senza compenso, in proprietà delle regioni, in stato di regolare funzionamento. In caso di esecuzione da parte del concessionario, a proprie spese e nel periodo di validità della concessione, di investimenti sui beni di cui al primo periodo, purché previsti dall'atto di concessione o comunque autorizzati dal concedente, alla riassegnazione della concessione secondo le procedure di cui ai commi seguenti, è riconosciuto al concessionario uscente, per la parte di bene non ammortizzato, un indennizzo pari al valore non ammortizzato fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del r.d. 1775/1933.*

*Per i beni diversi da quelli previsti dai periodi precedenti si applica la disciplina stabilita dall'articolo 25, secondo comma e seguenti, del r.d. 1775/1933, con corresponsione del prezzo da quantificare al netto dei beni ammortizzati, sulla base del successivo comma 1 ter, intendendosi sostituiti gli organi statali ivi indicati con i corrispondenti organi della Regione. Le regioni possono conferire i beni di cui all'articolo 25 del r.d. 1775/1933 in proprietà a società in house.*

*1 bis Le regioni, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, possono assegnare le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, previa verifica di requisiti di capacità tecnica, finanziaria e organizzativa di cui al comma 1 ter, lettera d) a:*

*a) operatori economici individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;*

*b) società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato viene scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;*

*c) mediante forme di partenariato ai sensi degli articoli 179 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.*

*L'affidamento a società partecipate deve comunque avvenire nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.*

*1 ter. Nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione Europea e degli accordi internazionali, nonché dei principi fondamentali dell'ordinamento statale e delle disposizioni di cui al presente articolo, le regioni disciplinano con legge, entro un anno dall'entrata in vigore del presente comma e comunque non oltre il 31 marzo 2020, le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, stabilendo in particolare:*

*a) le modalità per lo svolgimento delle procedure di assegnazione di cui al comma 1 bis;*

*b) i termini di avvio delle procedure di cui al comma 1 bis;*

c) i criteri di ammissione e di assegnazione;

d) i requisiti di capacità finanziaria, organizzativa e tecnica adeguata all'oggetto della concessione richiesti ai partecipanti e i criteri di valutazione delle proposte progettuali, prevedendo quali requisiti minimi:

1. ai fini della dimostrazione di adeguata capacità organizzativa e tecnica l'attestazione di avvenuta gestione, per un periodo di almeno 5 anni, di impianti idroelettrici aventi una potenza nominale media pari ad almeno 3 MW;

2. ai fini della dimostrazione di adeguata capacità economica la referenza di due istituti di credito o società di servizi iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari che attestino che il partecipante ha la possibilità di accedere al credito per un importo almeno pari a quello del progetto proposto nella procedura di assegnazione, ivi comprese le somme da corrispondere per i beni di cui alla lettera k);

e) i termini di durata delle nuove concessioni, comprese tra 20 anni e 40 anni; il termine massimo può essere incrementato fino ad un massimo di anni 10, in relazione alla complessità della proposta progettuale presentata e all'importo dell'investimento;

f) gli obblighi o le limitazioni gestionali, subordinatamente ai quali sono ammissibili i progetti di sfruttamento e utilizzo delle opere e delle acque, compresa la possibilità di utilizzare l'acqua invasata per scopi idroelettrici per fronteggiare situazioni di crisi idrica o per la laminazione delle piene;

g) i miglioramenti minimi in termini energetici, di potenza di generazione e di producibilità da raggiungere nel complesso delle opere di derivazione, adduzione, regolazione e condotta dell'acqua e degli impianti di generazione, trasformazione e connessione elettrica con riferimento agli obiettivi strategici nazionali in materia di sicurezza energetica e fonti energetiche rinnovabili, compresa la possibilità di dotare le infrastrutture di accumulo idrico per favorire l'integrazione delle stesse energie rinnovabili nel mercato dell'energia e nel rispetto di quanto previsto dal Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete elettrica di cui all'articolo 1, comma 4, del DPCM 11 maggio 2004 e suoi aggiornamenti;

h) i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, in coerenza con gli strumenti di pianificazione a scala di distretto idrografico in attuazione della Direttiva 2000/60/CE, determinando obbligatoriamente una quota degli introiti derivanti dall'assegnazione, da destinare al finanziamento delle misure dei Piani di gestione distrettuali o dei piani di tutela finalizzate alla tutela e al ripristino ambientale dei corpi idrici interessati dalla derivazione;

i) le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinarsi ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque garantendo l'equilibrio economico finanziario del progetto di concessione;

j) le modalità di valutazione, da parte dell'amministrazione competente, dei progetti presentati in esito alle procedure di assegnazione, che avverrà nell'ambito di un procedimento unico ai fini della selezione delle proposte progettuali presentate, che tiene luogo della verifica o valutazione di impatto ambientale, della valutazione di incidenza nei confronti dei siti di importanza comunitaria interessati nonché dell'autorizzazione paesaggistica, nonché di ogni altro atto di assenso, concessione, permesso, licenza o autorizzazione, comunque denominato, previsto dalla normativa nazionale, regionale o locale; a tal fine, alla valutazione delle proposte progettuali partecipano, ove necessario, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dei beni e delle attività culturali e gli enti gestori delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394; per gli aspetti connessi alla sicurezza degli invasi di cui al D.L. 507/1994 convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584 e all'articolo 6, comma 4 bis, della legge 1 agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti) al procedimento valutativo partecipa il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

k) l'utilizzo dei beni di cui all'articolo 25, comma 2, del r.d. 1775/1933, nel rispetto del codice civile, secondo i seguenti criteri:

1) per i beni mobili di cui si prevede l'utilizzo nel progetto di concessione, l'assegnatario corrisponde agli aventi diritto, all'atto del subentro, un prezzo, in termini di valore residuo, determinato sulla base dei dati reperibili dagli atti contabili o mediante perizia asseverata; in caso di mancata previsione di utilizzo nel progetto di concessione, per tali beni si procede alla rimozione e allo smaltimento secondo le norme vigenti a cura ed onere del proponente;

2) per i beni immobili, per i quali il progetto proposto ne prevede l'utilizzo, l'assegnatario corrisponde agli aventi diritto, all'atto del subentro, un prezzo il cui valore è determinato sulla base dei dati reperibili dagli atti contabili o mediante perizia asseverata sulla base di attività negoziale tra le parti;

3) i beni immobili per i quali il progetto proposto non prevede l'utilizzo restano di proprietà degli aventi diritto;

l) previsione, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, di specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato;

m) le specifiche modalità procedurali da seguire in caso di grandi derivazioni idroelettriche che interessano il territorio di due o più regioni, in termini di gestione delle derivazioni, vincoli amministrativi e ripartizione dei canoni, da definire d'intesa tra le Regioni interessate; Le funzioni amministrative per l'assegnazione della concessione sono di competenza della Regione sul cui territorio insiste la maggior portata di derivazione d'acqua in concessione.

**1 quater** Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono avviate entro due anni dall'entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 1 ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 31 dicembre 2021, sono individuate le modalità e le procedure di assegnazione applicabili nell'ipotesi di mancato rispetto del termine di avvio, da parte della regione interessata, delle procedure di cui al primo periodo; il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in applicazione dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, procede in via sostitutiva, sulla base della predetta disciplina, all'assegnazione delle concessioni, prevedendo che il 10% dell'importo dei canoni concessori, in deroga all'art.89, lett.1 del d.lgs 112/1998, resti acquisita al patrimonio statale. Restano in ogni caso ferme le competenze statali di cui al decreto - legge 8 agosto 1994, n. 507 convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584 e di cui alla legge 1 agosto 2002, n. 166.

**1 quinquies.** I concessionari di grandi derivazioni idroelettriche corrispondono semestralmente alle regioni un canone, determinato con legge regionale, sentita l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), articolato in una componente fissa, legata alla potenza nominale media di concessione, e in una componente variabile, calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati, sulla base del rapporto tra la produzione dell'impianto, al netto dell'energia fornita alla regione ai sensi del presente comma, ed il prezzo zonale dell'energia elettrica. Il compenso unitario di cui al precedente periodo varia proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica. Il canone così determinato è destinato per almeno il 60% alle Province il cui territorio è interessato dalle derivazioni. Nelle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, le regioni possono disporre con legge l'obbligo per i concessionari di fornire annualmente e gratuitamente alle stesse regioni, 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, per almeno il 50% destinata a servizi pubblici e categorie di utenti dei territori provinciali interessati dalle derivazioni.

**1 sexies.** Per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2023, ivi incluse quelle già scadute, le regioni che non abbiano già provveduto, disciplinano con legge, entro un anno dall'entrata in vigore del presente comma e comunque non oltre il 31 marzo 2020, le modalità, le condizioni, la quantificazione dei corrispettivi aggiuntivi e gli eventuali altri oneri conseguenti, a carico del concessionario uscente, per la prosecuzione, per conto delle regioni stesse, dell'esercizio delle derivazioni, delle opere e degli

impianti oltre la scadenza della concessione e per il tempo necessario al completamento delle procedure di assegnazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.

*I septies.* Fino all'assegnazione della concessione, il concessionario scaduto è tenuto a fornire su richiesta della regione energia nella misura e con le modalità previste dal comma 1 quinquies e a riversare alla regione un canone aggiuntivo, rispetto al canone demaniale, da corrispondere per l'esercizio degli impianti nelle more dell'assegnazione; tale canone aggiuntivo è destinato per un importo non inferiore al 60% alle Province il cui territorio è interessato dalle derivazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) e previo parere della conferenza Stato-Regioni, sono determinati il valore minimo della componente fissa del canone di cui al comma 1 quinquies) e il valore minimo del canone aggiuntivo di cui al precedente periodo; in caso di mancata adozione del decreto entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del presente comma, fermi restando i criteri di ripartizione di cui al presente comma e al comma 1-quinquies, le regioni possono determinare l'importo dei canoni di cui al periodo precedente in misura non inferiore a 30 € per la componente fissa del canone e a 20 € per il canone aggiuntivo per ogni kW di potenza nominale media di concessione per ogni annualità.

*I octies.* Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.”;

b) sono abrogati i commi 2, 4, 8 bis e 11 dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, e successive modifiche ed integrazioni.


c) sono abrogati i commi 5, 6 e 7 dell'art. 37 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Atto Senato 989

Emendamento

11.0.101

Testo 2



TESEI, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 11-bis.

*(Disposizioni in materia di segretari comunali e provinciali)*

1. All'articolo 97, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2000, n. 267, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «*per un periodo comunque non superiore a 365 giorni*»."

Atto Senato 989

Emendamento

11.0.125

Testo 2



AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 11-bis

*(Modifiche alla legge 6 novembre 2012, n. 190)*

1. All'articolo 1, comma 4, lettera e), della legge 6 novembre 2012, n. 190, dopo le parole: «rotazione dei dirigenti» sono aggiunte le seguenti: «, salvo nel caso dei comuni che hanno un numero di dirigenti pari o inferiore a due,»".

2. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, si considera il numero dei dirigenti in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge".

EMENDAMENTO 11.0.190

TESTO 2

Art. 11

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Articolo 11-bis

*(Semplificazioni in materia di revisioni)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 1050 è sostituito dal seguente:  
«1050. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, dà attuazione alle modifiche apportate dal comma 1049 nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, prevedendo, in particolare l'implementazione, senza nuovi oneri a carico dello Stato, di un sistema centralizzato di prenotazione, basato sulla rete degli operatori di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, per le revisioni dei veicoli trasporto merci di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, e relativi rimorchi, da effettuare presso i soggetti privati abilitati ai sensi del medesimo comma 1049.».
2. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».

CAMPARI, PERGREFFI, FAGGI, PEPE, AUGUSSORI, SAPONARA

